IL CENSIMENTO
DI
MILANO

DEL CONTE

GIAN RINALDO CARLI.

NUOVA EDIZIONE

CORRETTA E MIGLIORATA.

MILANO

PER GIOVANNI SILVESTRI

1815

L' EDITORE.

Il modo onde equamente tassare i beni stabili di uno Stato è lo scopo del Censimento.

Esso ebbe origine sotto l' imperadore Carlo V; ma varie vicende politiche impedirono la sua instituzione sino all' anno 1759. Da quest' epoca in poi fu tanto migliorato, di mano in mano, che al presente si può dire a buon diritto esser molto vicino a quel perfezionamento di cui è capace.

Il coltissimo sig. Conte Gian Rinaldo Carli, *già Presidente emerito del supremo consiglio di pubblica Economia del Regio Ducal Magistrato Camerale di Milano, ci ha dato colla presente Operetta la Storia del Censimento,*

e dei metodi coi quali si progredisce nell'uso dello stesso. Questo lavoro non poteva cadere in migliori mani. Fu trattato con precisione e chiarezza in modo tale che con esso ogni lettore può formarsi un' idea adequata di un tanto utile stabilimento.

Colla scorta della prima edizione noi riproduciamo quest' Operetta corretta e migliorata. Ci lusinghiamo poi di far con ciò cosa aggradevole eziandio agli esteri, presso i quali desideriamo venga conosciuta l'instituzione censuaria, che ebbe tra noi la sua origine ed il suo perfezionamento.

INDICE.

PARTE PRIMA.

Il Censimento antico.

PARTE SECONDA.

Il Censimento moderno.

PARTE TERZA.

Regolamento interno del Tribunale delegato all' esecuzione della nuova legge Censuaria.

PARTE PRIMA

IL CENSIMENTO ANTICO.

Origine del Censimento sotto l'Imperadore Carlo V.

§. I.

Alle vicende de' Popoli, destinati alla rovinosa frequenza delle guerre, ed alla mutazione de'Sovrani, corrispose sempre la quantità degli aggravj, la moltiplicità, e la confusione de' metodi dell'esazione, e l'arbitrio del potente, e dell'industrioso sopra il più debole. Non è però meraviglia, se lo Stato di Milano, che, per tanti secoli, è stato il teatro delle guerre, e l'oggetto dell'ambizione di tanti Principi, siasi ritrovato talmente oppresso e aggravato, che ampia materia abbia somministrato a varj Scrittori, onde formar de' volumi.

L'idea fondamentale della giustizia distributiva è stata sempre costante negli uomini, ed in tutti i tempi l'interno sentimento di essa indusse i Governi a pensare

di quando in quando alla maniera, con cui potessero distribuirsi gli aggravj di una nazione in guisa, che essi venissero ad essere proporzionati alla qualità e quantità de' terreni, all'industria, ed alle circostanze del Popolo. Per la qual cosa sin dalla fine del secolo XII si pensò dalla Repubblica Milanese a formar una stima e catastro de' bèni, che si riprese nel 1208 per opera del Presidente *Anguisola*, chiamato da Piacenza, come persona forestiera, e per conseguenza imparziale, e che fama aveva di sperimentata dottrina. Quest' opera si terminò poi da *Beno Gozzadini* Bolognese, celebre per aver fatto, essendo Podestà, scavare e condurre il naviglio da Abbiategrasso fino a Milano, con che si aumentò la fertilità dei terreni, e la ricchezza della città; e troppo male ricompensato da un popolo sedotto da que' potenti, che dal detto Gozzadini obbligati furono a pagar, come gli altri, il tributo imposto su i loro terreni. Un tale catastro perciò non si pubblicò prima del 1248 per opera di *Martino della Torre*; ma le successive vicende accadute, e l' accrescimento della coltura de' terreni produssero che quell'antico

aggravio appoggiato su quell' antico catastro non fosse in classe, che come un aggravio di più, che prese il nome di *Imbottato*. E' da notarsi, come si accennò, che in questo primo censimento nessuno è stato esente, e che obbligati furono al tributo i beni del medesimo Arcivescovo. Formato il catastro, e fatta la stima de' beni di ciaschedun cittadino, si vide subito quanto facile fosse l' accrescere il tributo a tenore dei bisogni pubblici, e delle circostanze. Il perchè. come osserva il *Conte Giulini* (tom. VIII) nel 1271 s' imposero per ogni 100 lire di valore, soldi 10, e danari 5; e nel 1275 lire due: onde con ragione quel catastro fu denominato il *Libro del dolore*. E ben con ragione, mentre i terreni a due diverse esazioni e pesi erano sottoposti; cioè, il primo, in natura, di *vino*, e *grano*, che portò il nome d' *Imbottato*; e l' altro pecuniario, il quale fu vario, ed arbitrario in proporzione delle circostanze dei tempi.

In seguito della Sovranità sotto i Visconti e gli Sforza, oltre le antiche gabelle e dazi, si aggiunsero due altri aggravi, cioè il *Censo del Sale*, e la *Tassa de' Cavalli*.

Mensuale imposto dall' Imperadore Carlo V., da cui ebbe origine la Diaria.

§. II.

Questi erano i principali carichi dello Stato; ma quello, che peggio è, eventuale, ed incerta era la distribuzione di essi allorchè entrò in pieno dominio della Lombardia l' Imperadore Carlo V. L' urgenza, in cui ritrovavasi egli di sostenere in questo Paese la guerra, lo pose in necessità d' imporre allo Stato un nuovo pagamento di scudi d' oro dodici mila al mese, o siano sei mila doppie, che si chiamò col nome di *mensuale*. Mentre gran parte delle Regalìe sopra la consumazione erano state alienate, e le tasse, che in sostituzione di quella parte di patrimonio alienata s' erano imposte, quanto gravose ed intollerabili al popolo per la lor natura e per l' ineguaglianza della distribuzione, e pel modo della percezione, altrettanto insufficienti si ritrovarono ai bisogni della corona. Fu necessità dunque di prescrivere una mensuale e provvisionale contribuzione. Dico *provvisionale*, perchè dopo la pace generale del 1544 s' era deliberato da esso Augusto che

nelle calende di gennajo del 1546 si dovesse sospendere, anzi abolire questo mensuale; ma, sopravvenendo le guerre di Germania, e le sollevazioni di Napoli, e di Genova, fu nel 1547 obbligato lo Stato, per opera di *Don Ferrante Gonzaga* Governatore, a contribuire anzi un mensuale raddoppiato, cioè scudi d' oro num. 25000 al mese, o sieno doppie d' oro dodici mile cinquecento, a condizione però, che non vi *dovesse essere altro carico*, e che per una giusta distribuzione si formasse un estimo generale dal Tribunale destinato alla perequazione del carico, detto *Tribunale dell' Estimo*.

Conobbe allora la Corte, che il vero *Tributo* è quello della terra, e che varj metodi si usarono sempre nella percezione di esso, a misura de' tempi, della situazione de' Paesi, e del costume de' Popoli. Nello Stato di Milano i tempi, e le circostanze s' eran cambiati. Non solo i terreni erano aumentati in coltura, ma le arti e 'l commercio, accrescendo le ricchezze del paese, avevano cambiato tutto l' aspetto d' una nazione agricola. Di più quell' antico tributo, che si disse *Imbottato*, e che cadeva su po-

chi terreni, a fronte della posteriore coltura, si ritrovava alienato in mano de' privati. Onde nuove massime si dovettero adottare per la distribuzione del nuovo tributo; ed i ministri, già delegati all' oggetto di esercitare la giustizia distributiva, dovevano essere forniti di cognizioni locali, per conoscer la forza non solo di ogni Provincia, ma d' ogni comunità; muniti di una ferma volontà di compir un' opera, per cui da una parte la nazione fosse sollevata dalle gravose, ed ingiuste tasse, sotto il peso delle quali era oppressa, e dall' altra, niun suddito, e niuna porzione dello Stato fosse più d' un' altra aggravata; e finalmente esenti dalle taccie di parzialità e di contemplazione.

Censimento per la perequazione de' carichi comandato da Carlo V.

§. III.

L' istituzione di tal Tribunale era già seguita (1) nel primo di Novembre 1546; e

(1) L' instituzione di detto Tribunale è del giorno primo di Novembre del 1546, ed è il seguente.

fu composto dai Ministri forestieri, che si trovavano in Senato, e nel Magistrato; *quos*

Ferdinandus Gonzaga Princeps Melfitti, Dux Ariani ec. Cæs. Majest. Cap. Generalis, et in Dominio Mediolani Loc. Ten. etc.

Anno ab hinc tertio cum expedire visum fuisset Æstimum generale in toto Mediolani Dominio facere per Ill. quo. fel. mem. Dom. Marchionem Vasti Cæsareum in Statu Mediolani Loc. Ten. etiam in executionem litterarum Cæsareae Majestatis, intelleximus deputatos fuisse nonnullos Comissarios ad dictum generale Æstimum conficiendum. Verum etsi coram eis cœptum sit, ob varia tamen impedimenta, quæ interea temporis evenere, et mortem, absentiamve aliquorum ex his, qui ad eam Provinciam deputati fuerant, intermissum, et ab incœpto cessatum fuisse audimus. Cum itaque Cæsarea Majestas de his omnibus edocta litteris his in præsentia nobis commiserit, et Æstimum prædictum omnino mandaremus confici, ea præsertim ratione quod maxima pars Civitatum Status coram Majestate sua conquesta sit, quod in distributione onerum, quæ exiguntur per impositiones extraordinarias, non servetur æqualitas, sed pleræque ipsarum supra vires, et facultates suas graventur, cui malo facile occurretur si Æstimum prædictum conficiatur.

Nos propterea Cæsareo mandato, uti par est, obedire volentes, reque etiam cum Excell. Senatu, et Præfectis Intratarum participata, tenore præsentium, auctoritate qua fungimur Imperiali, confisi de virtutibus, et fide Magnificorum et integerrimorum virorum DD. Vincenti Fulvii, Ioannis Varabonæ Cæsareorum Senatorum, Ferdinandi Bongiorni Fiscalis Regni Siciliæ, et Francisci Bibienæ ex Præfectis Reddituum Status Mediolani, quos omnes, data opera, exteros elegimus, ut omnis prorsus quæ esse aut oriri possit su-

dice il decreto del Governatore Gonzaga, *omnes, data opera exteros eligimus ut omnis prorsus suspicio tollatur*. Furono dunque scelti i due Senatori *Vincenzo Falcucci*, e *Giovanni Varabona*, *Ferdinando Bongiorni* Fiscale del Regno di Sicilia, e *Francesco Bibiena*, Questore del Magistrato. Furono questi appellati *Commissari*, e *Prefetti dell' Estimo*; e noi pure li chiameremo con questo titolo. Intrapresero dunque questi Ministri la grand' opera; ma come essa portava lungo tempo, e grandissime indagini, così quel Tribunale provvisionalmen-

---

spicio tollatur, eos constituimus et deputamus Comissarios super dicto Æstimo conficiendo, cum plena et omnimoda auctoritate, et potestate ea tractandi, faciendi, et stabiliendi, quæ circa compilationem, et perfectionem ipsius Æstimi generaliter opportuna, et necessaria erunt; mandantes omnibus et singulis Magistratibus, jusdicentibus, Officialibus et Subditis Cæsareis mediatis, et immediatis dicti Status Mediolani ad quos spectat, et spectabit, ut dictis Commissariis, et eorum præceptis, et ordinationibus in concernentibus commissionem suam, assistant, et pareant, ed obediant, non secus atque nobis sub pœnis per ipsos imponendis, et Cameræ Cæsareæ Majestatis applicandis, quoniam sic etiam est mentis Cesareæ Majestatis, in quorum etc. Dat. Mediolani die primo Novembris 1546. *Signat. Ferdinandus Gonzaga. Vidit Taberna. Ritius etc.*

te ripartì il Mensuale sopra le Città e provincie nel 1548 in quella miglior maniera, che fu possibile; così instando la necessità dell' Erario: il perchè sotto la semplice probabilità, e senza una dettagliata cognizione di causa, si formarono ad ogni Provincia le respettive quote di carico; lasciando a ciascheduna la cura di distribuirla sul popolo, come meglio sembrasse: bastando per allora la sola sicurezza della esazione in dati stabiliti tempi dell' imposta mensuale. Così, per esempio, in ragione di *Quota parte* toccò alla Città e Ducato di Milano il carico annuale di scudi centoventi mila; alla Città e Contado di Cremona sessanta mila, e così in seguito alle altre.

Assegnazione delle quote del mensuale, e specialmente di Milano.

§. IV.

Assegnate queste quote a tutte le Città, e Provincie componenti lo Stato, ciascheduna di esse lo subdivideva alle rispettive Comunità, a norma de' loro particolari metodi, e ciascheduna Comunità caricava secondo la propria consuetudine i possesso-

ri e gl' individui . Per conoscere in abbozzo quali fossero le circostanze economiche di questo paese, convien richiamare quei tempi, ne' quali, dopo la Pace di Costanza, tutte quasi le Città della Lombardia si eressero in forma di Repubblica . Fu allora, che ognuna compilò le proprie leggi, e che per sostegno de' proprj dispendj, sia per mantenere le allora comuni guerre e dissidi, sia per vanità, e per capriccio, formarono varj e molteplici rami di Finanza, e rendita, coll' oggetto particolarmente di offendere, di aggravare, e di incomodar i vicini . Quindi venne l' esclusione delle eredità, quindi i pedaggi, i telonj, i ripatici, i dazj, le gabelle di transito, e di fermo; quindi mille altri modi di raccoglier il danaro, ed impinguare l' erario. Milano, Como, Pavia, Lodi, Cremona, reciprocamente nemiche, fecero così . Ma quel che è peggio, si è che unite poi sotto una sola Sovranità, e formanti un sol corpo, si sono conservate in ciascheduna le medesime leggi e consuetudini; cosicchè la Duchessa di Milano è sempre in guerra con la Principessa di Pavia; e questa con le Contesse di Como, di Lodi, di Cremona . Vuolsi finalmente notare l' odio creditario tra la nobiltà ed il popolo, par-

ticolarmente nella Città di Milano, donde tante vicende seguirono nel sistema politico di essa Città. Premessa questa breve idea, si spiegherà facilmente la cagione della ineguale distribuizione delle assegnate *Quote*, pel pagamento del mensuale. Da una consulta del Vicario e dodici di Provvisione del primo marzo 1577 impariamo, che la quota di scudi centoventimila fu dalla Città ripartita, come segue.

Sopra il sale scudi 38,333 soldi 66.

Sopra la macina, per ogni moggio di frumento, soldi quarantasei.

Per ogni moggio di farina di segala, soldi dodici.

Per ogni moggio di farina di miglio soldi dieci.

Per ogni libbra di carne, quattrini due.

Il rimanente poi sul perticato, o sul terreno, tanto *civile*, che *rurale*.

I Terreni risparmiati, ed aggravato il Popolo nell'assegnazione delle Quote.

§. V.

Da tale riparto ben si ravvisa, come la Città, approfittando dell' arbitrio delle im-

posizioni, percuoteva il personale in modo, che poco, o nulla rimaneva da imporsi sul perticato, ossia sui terreno: poichè tanto il sale, che le macine, e la carne, pagati essendo solamente dal personale, veniva ad eguagliarsi con tale aggravio, se non a superarsi, la quota degli scudi centoventi mila, imposti per conto del mensuale.

Origine del Dazio della macina, e sesino della carne, che doveva estinguersi in Milano.

§ VI.

Quest' è l' origine del dazio della macina, che si chiama *civica*, e del *sesino per libbra* di carne, e che doveva cessare subito che la Città fu sollevata dal carico mensuale, allorchè, come si dirà or ora, fu esso imposto sui terreni, e sul mercimonio; ma che, per certa fatalità di combinazioni, continuò ad esigersi, e si esige tuttavia. Si disse *civile* e *rurale* il terreno sopra cui cadeva il rimanente del carico, perchè con tali denominazioni si distinguevano i possessi e le terre, per effetto sempre di quell' antico spirito di dissidio fra

nobili, e popolo. Terreno *civile* era quello che apparteneva ai cittadini e però distaccato dalle rispettive comunità, nel cui territorio esisteva, e formava uno stato a parte; e *rurale* si chiamava l'altro, che era posseduto dagli abitatori fuori della Città. Si conobbero i disordini di tali quote provvisionalmente imposte, e però convenne tagliar il male alla radice, esaminando e stabilendo con piena cognizione di causa la forza d'ogni Provincia, onde giusta e proporzionata fosse la quota che venisse imposta.

Estimo de' Terreni, e degli Stabili fatto dal Tribunale del Censo.

§. VII.

Per fare dunque i Prefetti dell' Estimo un giusto compartimento, ordinarono una stima generale di tutti i terreni, e di tutti i fondi stabili dello Stato di Milano; e di calcolare, in seguito, il prodotto del commercio, ossia di tutta la negoziazione de' Mercanti ed Artefici, cosicchè in ciascheduna Città e Provincia, formato un valor capitale di fondi e di mercimonio, si venisse

a stabilire una regola proporzionale nella distribuzione delle quote del carico mensuale. A tal fine, si mandarono de' Periti, o Ingegneri tanto dalla parte del Principe, che da quella delle Città e Provincie; perchè i terreni, o gli stabili fossero misurati e stimati relativamente al respettivo loro vero valore.

Si terminò l' Estimo dei terreni e degli stabili nell' anno 1564; e, data la sentenza nel 1568, si pubblicò la correzione delle quote con la riduzione proporzionale: cosicchè alla Città di Milano e suo Ducato, toccarono scudi centonovemille seicento cinquantaquattro, soldi settanta: a Cremona, e suo Contado 57,257. 71, e così in seguito.

Rimaneva da ultimarsi l'estimo del mercimonio, che volevasi chiamare al contributo; ma come questo grandissime liti portò, e lunghissime discussioni, così non potè pubblicarsi che nell' anno 1599.

Questo fu il Censimento ordinato dall' Imperadore Carlo V; il quale censimento tuttochè abbia somministrato un certo lume e fondamento alla generale distribuzione del carico, nonostante, racchiudendo in sè stesso dei difetti insigni, ha somministra-

to pel corso di un secolo e mezzo inesausto argomento di liti e di controversie forensi, e per conseguenza di pubblici e privati clamori.

Tre difetti principali si scoprirono subito in quest' opera, cioè; *errore di misura*, *errore di stima* (oltre la *libertà* lasciata alle Città e Provincie di suddividere la tangente quota), *errori di ommissione*, ed *errori sul mercimonio*.

Difetti di misura.

§. VIII.

Il primo difetto è, che i misuratori regi e quelli de' Pubblici descrissero le sole qualità e quantità dei pezzi di terra misurati, senza la dimostrazione, che risultar doveva dalle Mappe; cosicchè, non potendosi dimostrare la verità della misura in tutti i tempi, nè la rettifica delle operazioni, i registri della Camera e delle Città divennero fra loro disuguali, onde fu d' uopo venire ad un arbitramento di dividere per metà gli errori dei rispettivi quinternetti.

Difetti di stima.

§. IX.

I difetti della stima consisterono nel prendere per regola del prezzo i contratti di vendita e compera, fatti nel 1548 e 1549; non riflettendo, che i terreni non prendono altra misura del loro valore, che quella del reale frutto che producono; indipendentemente dai patti de' contraenti, i quali prendono regola non dal solo reale prodotto, ma dall'affezione, dalla grazia, dal bisogno, e da mille altre eventuali cagioni.

Difetti di ommissioni.

§. X.

Le ommissioni furono innoltre considerabili, perchè molti terreni di persone grandi e potenti, come dice il *Somaglia*, non furono misurati, come neppure molte montagne di Lecco, di Valtravaglia, di Valsasina, ed altre.

Difetti dell' estimo di mercimonio.

§. XI.

L' estimo del mercimonio fu pure ad errori grandissimi sottoposto, perchè si so-

no stabilite le quote sul calcolo dell' introduzione delle merci nelle Città, dal quale non può rilevarsi mai il fondo commerciale de' mercanti nazionali; potendo accadere, che tutta, o in parte l'introduzione provenga da commissione de' forestieri, e per conseguenza eventuale ed incerta, da non potersene fissare una quota, ossia un carico permanente.

Libertà rovinosa degli Amministratori nell'imporre i carichi alle Comunità.

§. XII.

Ma il maggiore forse di tutti i difetti dell' antico Censimento, fu quello d'essere circoscritto alla sola assegnazione delle quote, fra Provincia e Provincia, senza nessuna cura della suddivisione di queste quote tra Comunità e Comunità, e tra possessore e possessore; il che produsse uno smoderato arbitrio negli Amministratori, in mano de' quali riposto fu per due secoli il destino della nazione. Due esempj cospicui di questo arbitrio addusse per allegato la Giunta del Censimento nella Consulta de' 9 maggio 1733, cioè uno di Novara, e l' altro di Lo-

di, co' quali ha fatto vedere il Tribunale suddetto, che, nei capitoli della prima, era conceduta al Commissario amministratore la facoltà di retrodare ogni anno un otto per cento di tutto l' ammontare della scossa; ed in quello di Lodi di poter retrodare in fine del quinquennio un due per cento, a sua elezione, di tutto l' ammontare delle taglie, che gli venissero date, durante il detto quinquennio; e ciò, oltre le partite *occulte*, *inibite*, ed *esenti*. Quindi si rileva che l' amministratore poteva retrodare o sopraimporre non solo le partite *inesigibili*, ma altresì le partite *occulte*; cioè quelle, di cui non era in debito di render ragione alcuna, ed in oltre anche quelle, che più fossero a lui piaciute, cioè a sua elezione.

E poichè l' obbligazione delle Comunità era solidale, facilmente accadeva, che l' Esattore, per particolari suoi fini o profitti, accordasse delle esenzioni, o trascurasse l' esazione de' carichi, sicuro all' incontro, di risarcirsi abbondantemente nella sovrimposta, e così far pagare ai solventi il debito di quelli che si sottraevano alla contribuzione. Altro male vi si aggiungeva col debito di pagare alla cassa di Guerra

regolarmente ogni mese; il che faceva, che le Comunità e le Provincie obbligate fossero a prender danaro sotto gravissima usura; e gli usuraj erano gli stessi Esattori. Tanto gravi però, e tanto sensibili erano i disordini di questa amministrazione, che la Corte di Spagna nella Prammatica del dì 11 luglio 1671, fra i rimedj onde ristorare il Paese, ridotto allora all' estrema miseria, propose per primo quello di *risparmiare le continue spese dei commissari ed esattori, dalle quali tanto danno ne risente la pubblica causa*. Ma, poichè mancò sempre un Tribunale incaricato a sostenere quel diritto di tutore e di padre, che il Sovrano ha sopra il patrimonio delle suddette Comunità, continuarono i mali fino alla pubblicazione della nuova legge.

Moltiplicazione di Amministrazioni a fronte degli Ordini Sovrani.

§. XIII.

Non è meraviglia però, se si moltiplicarono le amministrazioni, e se ritrovossi maniera di dividere sino a cinque e

a sei le imposte e le tasse di una sola Provincia .

In fatti si cominciò dalla pretensione della Città di Milano, che i suoi cittadini non dovessero pagare , nè far corpo con i cittadini delle altre Città, nelle di cui Provincie i loro beni erano situati ; ma ne fosse fatta una separata amministrazione. E' ben vero , che per ordine dell' Imperador Carlo V restò dichiarato e comandato, che i terreni *pagassero in quella provincia in cui la natura gli aveva posti* ; ed è vero altresì che , dopo replicati comandi della Corte di Spagna , si ritrovò sempre modo di resistere e di deluderne l' esecuzione , finchè nel 1549 il Duca di Sessa credette ben di fare un interinale provvedimento , col formare una tassa a parte da pagarsi dai possessori milanesi per i terreni , che possedevano nelle provincie.

Questa provvisionale , esempio diede a tutte le altre Città di pretendere , che i cittadini, chiamati col nome di *possessori civili,* dovessero essere censiti a parte , e non cogli abitatori delle Comunità provinciali , chiamati possessori *rurali* ; sicchè altra amministrazione si fece ; in grazia di cui, di-

minuito nelle rispettive Communità il fondo censibile, e rimanendo al contrario in esse sempre egualmente costanti le spese communali, ne venne l' impossibilità di poter soffrire un carico, che, per tal sottrazione di terreno, diveniva per sè medesimo disuguale ed insoffribile.

Questa riflessione condusse la Corte di Spagna nell' anno 1566 a proibire non già la distinzione rovinosa di questi beni, ma il solo passagio da una classe all' altra, comandando, che nelle private contrattazioni, quel terreno, che ritrovavasi nella classe della *rurale*, fosse *rurale*; ed il *civile* rimanesse sempre *civile*.

S' accorse veramente in seguito la detta Corte dei mali, che nascevano da una tale divisione, e però Filippo II. si determinò ad abolirla onninamente col Dispaccio de' 9 novembre 1597. Ma non per questo si obbedì, cosicchè Filippo III. fu in necessità di rinnovare tal' ordine nel dì 12 marzo 1599; e allora fu, che si cominciò ad eseguire il provvido sovrano comando nelle Provincie di Vigevano e di Alessandria. Ma industriosamente suscitatasi una lite intorno agli alloggiamenti fra i *civili e rura-*

li, talmente si distrasse e confuse la mente de' Prefetti, incaricati all' esecuzione della massima presa dalla Corte, che non se ne fece altro, e la divisione suddetta durò sino alla pubblicazione della legge censuaria del 1759.

E perchè alcuni possessori Cremonesi comperarono la liberazione della *tassa dei Cavalli*, con facoltà di pagare separatamente i carichi straordinarj del loro Comune; così si descrisse il perticato anche di questi *liberati*, ed un' altra amministrazione s' instituì, detta dei *Liberati Cremonesi*.

La persuasione, che il separarsi dal proprio Comune fosse un bene, indusse molti piccoli Comuni, e per fino alcune cassine, e semplici possessori a tentare di essere separati; ottenendo di avere un'assegnazione a parte di quota, e perciò furono detti *assegnatarj di quota*.

Disordini accaduti per le molte amministrazioni e metodi perniziosi di ripartire i carichi.

§. XIV.

Queste separazioni e divisioni portarono per conseguenza molte pretensioni fra

una classe e l'altra de' contribuenti; e suscitò moltissime liti, fomentate principalmente da quelle persone, che ne facevano lucroso mestiere, passando a sottilissime e perfino immaginarie suddivisioni per l'imposizione de' varj carichi.

Contribuì a questo, l'essersi con tutto il mensuale conservati i *transiti* e gli *alloggiamenti* degli eserciti, la *tassa d'ambe le cavallerie*, il carico *de' cavalli* per il treno delle artiglierie, e, di più, l'aggravio di *quattordici reali* per gli uomini d'arme; che era la paga di quella milizia instituita da Don Ferrante Gonzaga nel 1548, composta di undici stendardi, o compagnie, di quarantasei lancie per ciascheduno; il qual carico importava lir. 20,699; alle quali si aggiunse il carico per la *cavalleria ordinaria* dello Stato, cioè di altre lir. 30,000 circa.

Il metodo di ripartir questi carichi prendeva regola dalle *tavole del sale*, e da quello delle *tasse de' cavalli*, dove esse sussistevano con una proporzione talmente complicata, che difficilissima n'era la perequazione: poichè la tassa *de' cavalli* fu un carico eventuale, in proporzione del mag-

giore, o minore numero de' cavalli, alloggianti in un luogo piuttosto che in un altro; *e il censo del sale* risguardava la popolazione esistente allora, che fu assegnata in proporzion di essa popolazione una data quantità di sale; e non la popolazione attuale. Pure, ove esisteva la tassa de' cavalli, i carichi si dividevano per due terze parti col metodo di detta tassa, e d' una terza parte sopra le tavole del sale; e dove la detta tassa de' cavalli non era imposta, come nel Ducato di Milano, i carichi si dividevano sopra le tavole del sale. Al contrario ne' Contadi di Como e di Vigevano s' imponevano per lire, soldi, e denari d' estimo.

Grande impiego era quello de' Ragionati per i rispettivi conguagli, e lunga cosa sarebbe il darne un dettaglio. Basti il dire che un cavallo di tassa dividevasi in parti, o punti quarantotto, di quarantotto gradi l' uno: e che, per rapporto di Ambrogio Oppizzoni, stara 9 e un quinto di sale del Ducato corrispondevano a un cavallo di tassa del Principato di Pavia: staja 10 e un quinto a un cavallo del Contado di Cremona, staja 12 e due quinti a un ca-

vallo di Lodi, staja 5 e due quinti a un soldo di estimo del Contado di Como.

In questa oscurità quanto si alimentasse l' acerbità delle Città contro i contadi è cosa altrettanto incredibile, che scandalosa. Come i cittadini distaccati avevano per l' amministrazione civile i loro beni dai territorj delle comunità; così cospiravano perpetuamente a caricare le Comunità suddette, per tenersi esenti, parlando con la voce e col nome di città. Questo faceva un equivoco rovinoso ai contadi, perchè il nome di Città faceva credere che si trattasse dell' interesse ristretto fra le mura di esse, quando risguardava i terreni posti in tutti i contadi; la sottrazione de' quali, diminuendo il fondo di ciaschedun comune particolare, raddoppiava il carico delle misere Comunità sopraddette. Non era dunque la città che litigasse contro le Comunità, ma una porzione con l' altra della medesima Comunità. Quindi fu, che tanto il Magistrato, che il Senato, in alcune liti, come quella pel *tasso d' ambe le Cavallerie*, furono dati in fino per sospetti; cosicchè dal Governo venne delegata una Giunta di Ministri forestieri; scelti dal Consiglio segreto, dal

Senato, e dal Magistrato verso il 1599 per giudicare senza parzialità.

Ma questo è un nulla, al confronto delle infinite maniere, con le quali si esigevano i detti carichi ed occultamente smungevasi il sangue dei miserabili. Imperciocchè in un luogo medesimo qualunque persona d' ogni sesso, ed età pagava in ragione di una libbra di sale, quando i fittabili pagavano in ragione di pertica; cioè una libbra di sale per tre pertiche rurali, una per dodici ecclesiastiche, una per sei pertiche civili, ed una per trentasei forensi.

In altri luoghi, i civili non pagavano i transiti; in altri, l' estimo era formato sulle case; altrove sulle teste, e bocche, o sul perticato. In alcuni luoghi pagava la metà il personale, e la metà il reale; in altri si divideva fra le teste vive, e le teste morte, e i cammini delle case. In altri luoghi la divisione de' carichi dividevasi per punti, in altri per segni, in altri per focolari ec.

Le *teste morte* erano quelle, che non esistevano più sopra un dato terreno perchè mancate, o fuggite, e che dovevano esi-

stere; e il carico incumbente a queste, era imposto sulle vive, che fatalmente esistevano. Così cinquanta persone erano caricate e pagar dovevano per cento, allorchè esistevano sopra un terreno capace di cento; ma che appunto per gli eccessivi pesi era abbandonato da cinquanta, che con la fuga s'erano sottratti dalla implacabile sferza degli Amministratori.

Altrove il personale d'ambo i sessi pagava dagli anni 7 sino ai 60, ed in altri luoghi fin dalla nascita.

In altri luoghi v'era una regola proporzionata all'età per tutti i carichi, ed in alcuni altri in proporzione, che gli individui possedevano o non possedevano beni.

In un luogo i famigli pagavano per mezza testa, ed in un altro erano esenti; e così i capi di casa in un luogo pagavano il doppio dell'altre teste, ed in altro erano convenzionati, pagando il Massaro lir. 40, l'ammogliato lir. 30, il giovine lir. 15 la vedova lir 7 10, ed altrove con altro metodo.

In alcuni luoghi il personale pagava tutti i carichi, in alcuni altri per la sola terza

parte, in alcuni le *teste vive* erano calcolate come se avessero due bocche, in un altro si pagava non solo per le *morte*, ma sin per le *teste finte*. Tanto diversi in somma e tanto complicati e confusi erano i metodi de' riparti, che l'Esazione diventava un enigma inintelligibile. Il perchè spesso avveniva, che una classe di persone litigasse con altra sopra il merito de' carichi, senza mai poter conoscere il fondo della quistione, e sempre tutti poi pagassero senza sapere il perchè. Accadendo però sempre, che il popolo, e il personale, come più lontano dalla cognizione di questa, che chiamavano, algebra, venisse perseguitato e percosso, ne avveniva che altro scampo ritrovar non potesse, fuori che quello di abbandonare il paese dove era nato, per vivere in un altro con qualche maggior comodo della vita.

Accennate le cagioni de' mali, passeremo a rappresentarne gli effetti, onde conoscere la condizione in cui trovavasi questo Stato, prima ch'esso passasse sotto il dominio dell'Augustissimo Imperadore Carlo VI., e poi sino alla pubblicazione della nuova Legge del Censo.

Funeste conseguenze del descritto disordine d' amministrazione.

§. XV.

Se vi è alcuno che abbia avuto tempo ed occasione di contemplare l' infelice condizione dello Stato di Milano nel secolo passato, sia per le distruzioni cagionate dalle guerre e dalle pesti, sia per i mali derivati da una non esatta amministrazione dei Pubblici, ossia pel sistema sproporzionato de'carichi, non può egli certamente a tanti mali rimanersi indifferente, a meno di non aver rinunziato ad ogni sentimento di umanità.

Per conoscere, come in un quadro, brevemente sotto un punto di vista, questa infelice pittura, ci serviremo di documenti autentici e sicuri, lasciando da parte tutte le esagerazioni degli Scrittori, che eloquentemente e prolissamente dettagliarono le miserie d' allora, come *Ambrogio Oppizzoni*, *Carlo Somaglia*, ed altri; e questi documenti saranno quelli, che le medesime Città e Provincie in varj tempi produssero alla Corte di Spagna, al Governo, ed al Senato.

Carichi dello Stato.

§. XVI.

Dopo dunque di avere presentate ai Sovrani moltissime rimostranze ne' tempi addietro, fu nell' anno 1627 inviato a Madrid il Marchese *Cesare Visconti*, come Ambasciatore della Città. Dalle istruzioni, dategli all' ultimo di ottobre, si riconosce in ristretto qual fosse allora la condizione di questo Stato. In primo luogo si dice, che le gravezze camerali, cioè il *mensuale*, la *tassa della cavalleria*, i *quattordici reali*, gli *alloggiamenti*, con i *dazi di sale*, *mercimonio*, *molino*, *macina*, e *prestino*, montavano a più di un milione settecento mila scudi d' oro l' anno; che gli alloggiamenti straordinarj, dal 1607 al 1623, importarono più di quattro milioni di scudi d' oro; che, oltre a tutto questo, avendo dovuto lo Stato succumbere a paghe, a stipendi, e soccorsi alla soldatesca, particolarmente da due anni avanti, montarono gli esborsi, fatti a tale oggetto, a cinque milioni d' oro per anno; che i danni inestimabili dell' attuale alloggio, sopra l' ammontare dell' eguaglianze, importarono,

dal 1607 sino al 1623, più di trentadue milioni d' oro; che le spese di guastadori, bovi, carri per la truppa ec., dal 1614 in poi, rilevarono scudi cento venti mila d'oro.

Pesi del personale e discrezioni di esso.

§. XVII.

Gli effetti di queste immense esazioni sono dipinte in detta Consulta, accennandosi i debiti incredibili, che, dopo la vendita e alienazione di tutti i beni ed effetti avevano incontrato le città, le ville, e le comunità dello Stato; l' infelice condizione de' poveri contadini *angariati in modo, che un nudo e miserabile bracciante* sforzato era a pagar di taglia sino a dieci, dodici, quindici, e venti scudi l' anno; gli esorbitanti carichi addossati a' terreni, de' quali *tutta la cavata non bastava per pagare la metà delle gravezze*, la emigrazione e la *fuga*, per conseguenza, *d'innumerabili artefici operai*, ed *agricoltori*, quali non potendo resistere alle gravezze, astretti furono a ritirarsi in molti Paesi, *ove begnignamente furono accolti e privilegiati*; e finalmen-

te il *deterioramento de' dazi*, *gabelle*, ed *entrate reali*, notabilmente scemate per la deficienza di *più di un terzo delle persone mancate in questi tumulti*, non meno che la cessazione de' traffici, delle manifatture, e delle arti.

Tale è la pittura rappresentata dall' Ambasciatore dello Stato a S. M. Cattolica; la quale, commossa da compassione, diede opportuni ordini al Governo, perchè esaminasse in dettaglio la condizione di ciaschedun Pubblico, e suggerisse quel rimedio, che fosse creduto il migliore pel sollievo di questi suoi sudditi. Allora fu che tutte le Comunità dello Stato rappresentarono il lugubre aspetto della loro condizione in varie rimostranze; e queste, tutte esistenti, ci fanno conoscere, che i lamenti e le querele erano pur troppo vere e fondate. Sono esse state presentate al Senato nell' anno 1631, e noi cominceremo da quella della Città di Milano.

Debiti, e carichi di Milano.

§ XVIII.

Questa Città, dopo aver enumerati gli sborsi fatti in varie occasioni, e le imposi-

zioni da essa in varj tempi caricate straordinariamente sul perticato, sul mercimonio, sul vino ec., adduce un bilancio, delle sue rendite e de' suoi carichi annuali, e fa vedere che i carichi, e i debiti montavano a lir. 2,103,583; le sue rendite a sole lir. 1,426,700, e, per conseguenza, rimaner in debito ogni anno di lir. 676,883.

Debiti e carichi del Ducato.

§. XIX.

Il Ducato di Milano, dopo la solita numerazione di spese, dimostra, che in quindici anni dovette soggiacere a un debito capitale di lir. 5,781,950. 5. 8, per il quale pagar doveva annualmente di frutto lir. 376,335. 13. 6, oltre il debito de' cambj e ricambj di scudi trenta mila.

Debiti, e carichi della Città di Pavia.

§. XX.

La Città di Pavia dimostrò essere sotto a' debiti per lir. 2,847,629. 12. 8, oltre quelli verso la Camera, che montavano a lir. 808,000, ed oltre ai debiti del Principato.

Di Cremona.

§. XXI.

La città di Cremona espose pur essa replicatamente le sue miserie, e rappresentò essere *diventata una solitudine ed un deserto*, sicchè resta *bandita e la frequenza del popolo, e la vista della nobiltà, e la facoltà ai padri di famiglia di educare e trattenere i figliuoli negli studi delle lettere e l' industria de' mercanti*, *e la consueta diligenza dell' agricoltura*, cosicchè la città rimaneva *vuota di popolo*, *inutile a sè medesima e agli altri.* Produce finalmente la nota degli annuali esborsi consistente in iscudi d' oro 618,082, dalla quale somma, sottratte le rendite consistenti in iscudi 15,000, ne rimanevano ogni anno in debito scudi 603,082.

Del Contado di Cremona.

§ XXII.

La relazione poi del Contado di Cremona, esponendo la lista de' debiti in due partite, l' una di lir. 1,425,781. 10. 2, e l' altra di lir. 530,204. 12, 4 rappresenta

le *desolazioni* della Provincia, e la *fuga* del *personale*, cosicchè non si *computavano nè pure persone* 10,000 censibili.

Di Lodi.

§. XXIII.

La Città di Lodi non minori aggravj e desolazioni rappresentò; facendo vedere di avere pagato in anni diciassete, per carichi e debiti, lir 6,150,553. 10.

Col medesimo metodo, anche il Contado di Lodi dimostrò avere nello stesso periodo di tempo, pagate lir. 11,116,692. 7. 6 producendo di più una nota de' debiti per lir. 622,442. 7. 6.

Di Como.

§. XXIV.

Ai comuni lamenti si unì finalmente la città di Como; e questa, dopo aver dimostrato di avere nel periodo d' anni diciassette sborsate lir. 4,00,931. 17. 13, due cose conchiude; l' una che, *venduti tutti i fondi a carissimo prezzo, non si ricaverebbero nè pure due milioni di lire*; e l' altra, che rateando questa somma sopra il mensuale di

sc. 300,000, imposto a tutto lo Stato, con la proporzione di questi esborsi fatti da essa Città sopra otto mila scudi di quota, ne verrebbe una *somma di più di cento cinquanta milioni di scudi* d' oro : somma *eccedente il valore di tutto lo Stato di Milano.*

Del suo Contado.

§. XXV.

Il Contado di Como, finalmente, dopo la numerazione de' carichi, fa vedere che il ricavo de' terreni non arrivava alla ragione di lir. 3 per pertica, e che per il solo mensuale conveniva imporre lir. 3. 17. 4 oltre i debiti e le gravezze; per lo che esponendo la necessità della diserzione nei contadini, si nota, che la parte superiore del Contado, ch' era più popolata, riducevasi allora a sole persone 7000.

Diserzione del Popolo ai Paesi confinanti.

§. XXVI.

Tali essendo le miserie di questo Stato, naturale cosa era, che i vicini se ne approfittassero, coll' invitare il popolo a pas-

sare presso di loro, promettendo esenzioni e privilegj: ed in fatti due Proclami principalmente, l'uno del Duca di Mantova dei 10 novembre 1632; l'altro di Alvise Zorzi Provveditore de' Veneziani in Terraferma de' 30 ottobre del medesimo anno, presentati al Governo, e da questo abbassati al Senato, fanno conoscere l'industria che si adoperava per attraere agricoltori e mercanti; e allora veramente fu che si popolò principalmente il Bergamasco di fabbricatori di lane, ed il Bresciano, ed altri Paesi del popolo più industrioso e più utile. Quindi è che il Duca di Feria con decreto de' 28 gennajo 1633 sollecitò i Tribunali a proporre rimedj, dopo di avere fatto una speziale deputazione per rimettere le arti nella Città di Milano. Una Consulta esiste del Vicario di Provvisione, e dei Deputati alle Arti sotto il dì 4 febbraio 1633, in cui, ragionando sopra questa universale diserzione, si stabilisce, *che non gl'inviti, e l'esibizioni de' vicini Principi; ma l'impossibilità di poter qui vivere sforzava gli Uomini a trasferirsi altrove*. E questa, in fatti n'era la cagione vera ed originale.

Ribasso de' censi al 5 per cento nel 1636.

§ XXVII.

In tale maniera pensando pure i Tribunali e il Governo, forza fu il venire al progetto di ribassare gl' interessi dei debiti, i quali erano sino all' 8 per cento : e però con Editto de' 26 marzo 1636, relativo ad un R. Dispaccio, si comandò, che i censi e redditi instituiti sopra qualsivoglia Comunità dello Stato, si pagassero a' creditori solamente in ragione di 5 per cento all' anno.

Mezza per cento, e retenzione per la redenzione de' debiti sopra i detti Censi.

§. XXVIII.

Due altre parti comprese questa prammatica : l' una in vantaggio della Camera, l' altra in vantaggio delle Comunità. E fu la prima di obbligare le Comunità a pagare sopra i detti Censi e redditi, passivi, in grazia del sollievo che ne ritraevano da una tal riduzione, un mezzo per cento l'anno, all' oggetto di mantenere le fortezze dello Stato a difesa della Nazione ; e la se-

conda di trattenersi sopra il censo, che pagavano a'creditori annualmente ss. 1 e mezzo per ogni lira, a fine di formarsi una Cassa di redenzione, con cui estinguere potessero i loro debiti.

Questo rimedio di riduzione di censi operò perchè le Comunità fossero in parte alleggerite dell' annuale gravoso peso degl' interessi, ma non estirpò già il male dalla radice. Allorchè uno Stato comincia a declinare, e sempre sussista il veleno della cattiva amministrazione, non gli rimane altra contrattazione, nè altro commercio, fuori che quello delle proprie perdite; e questo, progredendo per una infinita serie di disordini, dee condurre la Nazione all' estremità di mancar di fede, e quindi nella comune crisi attendere poscia un qualche risorgimento.

Così appunto accadde nello Stato di Milano, come apparisce dalla dettagliata Consulta de' 15 marzo 1668 fatta dal Senato per indurre la Corte ad una nuova prammatica, cioè a un generale fallimento. Ecco come in alcuni luoghi s' esprime = *Jamdiu intermissus agri cultus, multis in locis nondum reperitur etc Incolae pro-*

fugi, abjecta omni spe melioris fortunae in alienas Regiones transmigrant; mercatura omnis ingentibus vectigalibus enervata iam fere conticuit: Papiae, Cremonae, Alexandriae, Thertonae, Novariae, Viglevani tristissima solitudo, vastae, veteresque aedificiorum ruinae, tristi spectaculo everberant oculos . . . . jam in eo sumus, ut alimenta, quae ineluctabili jure sibi vindicat natura, colonis deficiant; quare a polytica Principis providentia suprema jam territorii necessitas exprimit, ut summum legum, et contractum jus salubri aequitate temperetur.

Prammatica, ossia generale Fallimento dell' 11 luglio 1671.

§. XXIX.

In questa Consulta registrati si veggono i grandiosi debiti di ciaschedona Città e Provincia dello Stato, e v' è luogo a maravigliarsi, come tant'oltre siasi avanzata la miseria di questo Paese. Fu questa Consulta, unitamente alle altre del Magistrato e del Governo, che indusse la Corte di Spagna a segnare la Prammatica degli 11 lu-

glio 1671, con cui gl' interessi dei capitali de' censi, e mutui furono ridotti al 3, e al 2 e mezzo per cento; salva sempre la mezza per cento per le fortificazioni, e l' obbligo alla maggior parte delle Comunità, alle quali particolarmente fu lasciato il peso d'un maggior interesse, di trattenersi per ogni lira soldi 1 e mezzo per la comandata cassa di redenzione, che però non s'è mai eseguita.

Alienazione delle regalìe e degli effetti camerali.

§. XXX.

Come il peso de' mali, che percuotono il popolo per l' impotenza in cui si riduce a sostenere i bisogni dello Stato, deve necessariamente risentirsi anche dal Sovrano medesimo; e sì avvenne, che, per soddisfare alle necessità della guerra, e delle straordinarie spese incumbenti allo Stato, si venisse alla risoluzione di alienar gli effetti della R. Camera e le Regalie.

Non bastò all' Imperator Carlo V il diritto competente alla Sovranità, perchè le Regalie dovessero considerarsi per sè mede-

sime inalienabili, essendo esse un deposito, formato da porzione delle private sostanze de' cittadini, ad oggetto di provvedere alle necessità della nazione, e del Principe; ma vestendo in certa guisa la ragione del privato, v' impose per così dire una legge fidecommissaria cogli ordini dati da Vorms a' 6 agosto 1545, proibendo onninamente il vendere alcuna *entrata*, o *cose della Camera*, o *dare in pagamento* nemmeno a titolo *di pagar debiti*, *grazie*, *salarj*, o *provvisioni*, instituendo esecutore di quest' ordine il Gran Cancelliere. Non ostante ciò, poco alla volta la Camera ha venduto tutto ciò, che constituiva il nerbo della corona, cioè Feudi, Stati, e Regalie in modo che non rimase nè pur per intero quello, che presentemente costituisce il fondo delle *Ferme generali*, cioè *Salnitro*, *Sale e Mercanzia*.

Lo stato di Pontremoli nella Lunigiana si alienò nel 1650, e nel 1690 furono esposti i pubblici avvisi per la vendita dei Feudi, a *quelle condizioni*, *che fossero parute ai compratori*, anche con la futura connessione de' Feudi prossimi alla devolustione. Il Giardino del Castello, cioè un al-

fodiale di pertiche n. 5161 si vendette nel 1683 per la somma di lir. 726,000. Così si vendettero le acque de' navigli, i porti, i ponti, i pedaggi, i dazi, le gabelle sopra il pane, e vino, e tutti i generi, che appartengono al vitto del popolo; e così mille altre regalie, come consta alla Real Giunta di Redenzione; le quali tutte abbandonate al particolare interesse de' privati potevano porre il popolo sotto l' arbitrio, e sferza di persone, che non erano investite di pubblica autorità, e che non operavano con lo spirito del pubblico e Reale servigio; e dall'altra parte hanno messo il Principe fuori di stato di poter soccorrere e provvedere a' bisogni della nazione con le proprie rendite, senza imporre carichi straordinarj.

La mala amministrazione delle rendite pubbliche ha indotto le Comunità ad aggravarsi sommamente di debiti, ed a sbilanciarsi nella economia; e l' impotenza di queste Comunità obbligò il Principe all' alienazione del proprio patrimonio, e così un male producendone un peggiore, dalla somma di essi ne venne la desolazione e la miseria di tutto lo Stato.

Dilapidazione del Banco di S. Ambrogio, Deputazione de' Ministri, e riduzione degli interessi al 2 per cento.

§. XXXI.

A questi mali vi si aggiunse nel 1668 la grande dilapidazione del Banco di S. Ambrogio, cosicchè fu obbligato il Governo a fare una Deputazione di ministri all'esame di così ricco deposito; effetto della quale fu, la riduzione degl' interessi al solo 2 per cento. *Provida quidem pietas* (dice il Senato nella citata Consulta in lode del Governo) *Excellentiae vestrae urbis excidium miserata, ejus saluti animum adjecit studiosissime, et supremorum administrorum consessum creavit, qui praesentibus malis praesertim huic S. Ambrosii Mensae consulerent.*

Rovina del mercimonio e commercio.

§. XXXII.

Di pari passo andò alla rovina il mercimonio e il commercio; e già il Senato nella suddetta Consulta, dopo di aver detto, che *excisis publicis et privatis opibus.*

et mercatura cessante, migrare tam cives, et artifices coeperunt, fa il confronto dei tempi antecedenti con la situazione d' allora. In fatti in due maniere percosso il mercimonio, cioè con l' aumento de' dazj e gabelle per parte della Camera; e l'altra, per parte delle Comunità, coll' aumento dell' Estimo, non poteva se non che diminuire ed estinguersi, come in fatti è avvenuto.

Diminuzione del Mercimonio in Milano, e della popolazione fino al principio del secolo.

§. XXXIII.

Nell' anno 1616 si aumentò di un terzo il Dazio della mercanzia, il quale era allora di lir. 1.439,696, con la speranza di ritrarne più di lir. 2,500 000: il fatto però ha dimostrato il contrario; perchè, diminuito il commercio, si diminuì anche il dazio medesimo, cosicchè negli anni 1637. 1638. 1639 non diede che lir. 1,222,511. Il Dazio della macina fa vedere in che proporzione diminuì il popolo nella città di Milano, imperciocchè nell' anno 1603 fu di lir.

153,460, e nel 1638 si ridusse a lir. 108,400, sicchè quasi un terzo della popolazione di Milano può computarsi perduta, come in fatti asserì la città medesima nelle Instruzioni al suo Ambasciadore *Visconti* alla Corte di Spagna de' 31 ottobre 1627, rammentate di sopra. Con tale proporzione i dazj sopra l' olio, endaco, ed altri generi si sono aumentati negli anni 1640, e 1654 e 1676, e tutti insieme cospirarono a dar l' ultimo colpo al commercio.

E' vero, che nella Sentenza 9 agosto 1595 ferma e stabile Tassa è stata posta a' mercanti, ma non per questo erano essi esenti dal sopraccarico straordinario. In Milano, per esempio, la tassa ordinaria era di scudi dieci mila, che, a lir. 5. 10 per iscudo, importavano lir. 55m.; ma per sopraccarico imposto dalla città ne sborsavano annualmente altre lir. 37,500. Un esempio solo ci servirà per conoscere gli effetti d' un sistema così complicatamente rovinoso. I mercanti di lana in Milano avevano per tassa ordinaria lir. 3,014, e per istraordinaria lir. 2040; in tutto lir. 5054: ma, essendo insoffribile tale peso, in aggiunta a tutti gli altri aggravi, l' arte si andò

diminuendo per la fuga de' lavoratori; onde si dovette ribassare a lir. 3000, indi a lir. 2000. Succeduto poi l' aumento dell'olio, fatto nel 1640, per cui veniva a caricarsi al più di 27 per cento sopra il valore capitale; venne accordato, che, in vece di tassa si pagassero lir. 7 per pezza. La decadenza di questa necessaria ed importantissima manifattura, accaduta per le ragioni suddette, è dimostrata da *Gio. Maria Tridi* nel 1640, quando scriveva; e da esso impariamo che nell' anno 1616 si numeravano in Milano settanta fabbriche di lana, che, per ogni anno, davano 15,000 pezze di panno; ed, a' tempi suoi, ridotte erano le fabbriche al n. di 15, le quali non davano più di 3,000 pezze; ma poichè, come egli prova, ogni pezza di panno somministra il mantenimento a 25 persone per un mese continuo; così, essendo sin alla metà del secolo passato diminuito il lavoro di pezze 12,000, è chiaro, che mancò il sostentamento in Milano a 25,000 persone. Il medesimo avverte egli, per rispetto al lavoro di seta; accennando, che nell' anno 1624 si ritrovarono in detta città mancanti 24,000 fabbricatori.

In fatti, se ben si calcola il dazio della macina in lir. 108430; come era negli anni 1636, 1637, e 1638, computato anche un terzo di più, che potesse cadere in utile dell'Impresaro; e computato, per adequato, soldi 40 per moggio di dazio; e dati, in fine, due moggia all' anno di consumo per persona, si durerà fatica a far arrivare la popolazione di Milano a 60,000 persone.

Ma, per conto del mercimonio, basta leggere le risposte date dalle Camere di Milano nell' anno 1709 al progetto del Conte *Prass*, per vedere come andasse sempre diminuendo; mentre si computò, che di panni di lana non si arrivasse nè pure a pezze 100, cioè a lir. 700 d' estimo. I tessitori di seta, a sole lir. 600. Ridotto egualmente essendo agli estremi il commercio de'galoni d'oro, ed ori filati, il che si conferma dalla Consulta della medesima Città; dicendosi, che molte Università erano interamente perite.

Il medesimo in tutte l' altre Città dello Stato è accaduto. Una distinta Relazione del Questore *D. Giovanni Larriatequi*, spedito a Como dal Magistrato nell' anno

1650, non solo conferma quanto il *Trudi* avea scritto, ma, con un dettagliato confronto fra lo stato di quella Città nell'anno 1600, ed il 1650 ha fatto conoscere la decadenza notabile, non solo dell'arte della lana, che dalle 60 fabbriche era ridotta appena a quattro, e che da dieci in dodici mila persone, che 50 anni prima vivevano in detta arte, non se ne contavano allora più di 300; ma altresì dimostra il deperimento dei drappi di seta, tanto di Como che di Torno, terra vicina ad essa Città; cosicchè a due soli telaj era ridotto il lavoro: e quindi, conchiudendo che in tal visita *ritrovò serrate quasi tutte le botteghe*, come *sarebbe a dire, delle dieci n'erano serrate le otto: e quelle ch'erano aperte avevano pochissima roba dentro.* Questa decadenza aumentò, come in Milano, col cadere del Secolo: cosicchè al cominciamento del corrente, per altra relazione del Questore *Marchese Don Nicolò Rota*, si ha che non era rimasto più *alcun lavorerio di lana* nella suddetta Città di Como, e suoi Borghi; *nè folle, nè telaj di panno, rassette, saglie; nè esserci più alcun telajo di drappi di seta*: che, di trentacinque piante

di mulini da seta, non ne lavoravano, che *tredici*, o *quattordici*; conchiudendo, che quella Città, altre volte tanto popolata, e memorabile, ritrovavasi allora quasi del tutto deserta.

In altri luoghi del Ducato.

§ XXXIV.

Che in Monza non si ritrovasse più *neppure una fabbrica*, lo assicura il *Tridi* sopra nominato. Così, dic' egli, essere avvenuto nella Pieve d'Incino, Monte Brianza, Lago di Como, ed altri luoghi, ove *sono mancati gli abitatori, non tanto per gl' infortunj di guerra e peste, quanto per non trovar impiego alle loro persone* use a trafficare, o lavorare qualche cosa; *i quali tutti*, dic' egli, *hanno mutato paese per andare dove si lavora.*

In Cremona.

§. XXXV.

Per conto di Cremona, leggansi le rappresentazioni della Camera de' Mercanti del 1710, per vedere che la popolazione

era ridotta alla quarta parte di quello che prima era, e che però le arti, e le manifatture *passate erano a Piacenza, a Monticelli, a Buffetto, a Parma, ed in altri luoghi.*

In Pavia, e Lodi.

§. XXXVI.

Il medesimo si può dire di Pavia, giacchè il Collegio Fiscale, nel suo voto de' 19 dicembre 1710, si esprime, che *notoria est supressio lanificii, et serificii, ac notabilis diminutio omnis pene generis mercaturae*. Il medesimo di Lodi, e d'altra terra dello Stato può dirsi.

Massime dell' Augustissimo Imperadore Carlo VI. per rendere la felicità a questi Popoli.

§. XXXVII.

Tale era la misera condizione di questo Paese, allorchè le armi vittoriose di Carlo VI. Imperadore, sotto la condotta del Principe Eugenio di Savoja, entrarono in Milano il giorno 26 settembre 1706; e que-

sta mosse il paterno cuore dell'Augusto Sovrano a ricercare tutti i mezzi possibili di renderla migliore, e far una volta felici questi novelli suoi sudditi.

Unità di tributo con la Diaria.

§. XXXVIII.

La prima beneficenza fu quella di ridurre sotto a un solo canone tutti i carichi militari, che per l' avanti, nella loro complicazione, avevano dato luogo a tanti arbitrj, ed a tanta rovina; cioè il mensuale, soccorsi, foraggi, provianda, artiglieria, treno, alloggiamenti, tanto di fermo che di transito, ed ogni altro carico militare; e questo canone con il regolamento in data degli 11 ottobre 1707 fatto dal Principe Eugenio di Savoja Governatore di Milano, fu detto *Diaria*, perchè venne a costituire il tributo in ragione di lir. 22m. il giorno, ripartite per quota fra tutte le Città e Provincie dello Stato.

Progetti per uguagliare e proporzionare il tributo.

§ XXXIX.

Ma, poichè con questo regolamento apparve sempre maggiore la sproporzione delle quote e l' irregolarità delle esazioni, si unirono i voti di tutti i sudditi ad implorare una riforma della pubblica economia: per lo che il Conte di *Pras* nell' anno 1709, ripigliando l' antico progetto dell'Ingegnere *Bigatti*, ch' ebbe per iscopo l'unità e semplicità del riparto sopra i terreni stabili, mercimonio, e personale, fece conoscere, che, obbligando ciaschedun possessore a concorrere a proporzione dell'azienda, che tiene, (abolendo tutte le altre gravezze) si veniva a sollevare notabilmente lo Stato, ed a vantaggiare nel medesimo tempo l' erario di circa sette milioni di lire per anno.

Instituzione della Giunta del Censimento.

§ XL.

E' vero, che tutti i Pubblici hanno rappresentato contro il suddetto progetto, in

modo, che un grosso libro se n'è formato; ma è altresì incontrastabile, che in ciaschéduna di queste risposte è accennato il disordine del sistema economico, e manifestato nel medesimo tempo il sentimento comune di una riforma dell'estimo, e d'una compilazione di un *nuovo Censimento*. Il perchè, fattane dai Dicasteri e dal Governo una formale proposizione alla Corte, fu nell'anno 1718 instituita da S. M. C. la *Giunta del Censimento* col fine di eseguire un' esatta stima di tutti i terreni stabili dello Stato, onde equitativamente proporzionare il carico, con i dettami d'un' imparziale giustizia distributiva, sopra il valore de' fondi, detratta quella contribuzione, che si fosse riconosciuta dovuta dal personale e dal mercimonio.

PARTE SECONDA

IL CENSIMENTO MODERNO.

Massime del nuovo Censimento.

§. I.

Stabilito nell' anno 1718 un Tribunale di dotti soggetti imparziali, cioè stranieri, come antecedentemente s'era fatto, coll'incarico di formare un sistema, onde assicurata fosse la perequazione del carico, cioè la *Diaria*; la prima operazione fu quella di stabilire le massime onde procedere con regolarità e con giustizia a questo lodevole fine.

Stime de' Terreni.

§. II.

Le massime fondamentali di quest' opera furono: la compilazione d'un Estimo generale, ossia di una stima di tutti i fondi stabili esistenti sulla superficie di questo Stato; la quale stima fu prima riveduta, e

poi di nuovo rifatta, per una maggiore sicurezza delle mappe topografiche, territoriali, e dei registri e catastri ad esse relative. Come siasi fatta questa stima di terreni, e con quale giustizia siasi proceduto, apparisce della relazione dei Periti de'22 gennaio 1732, in cui, seguendo le instruzioni della Giunta, relative ai Reali Dispacci, si riconosce essere stata formata essa stima col risultato dei processi dei testimonj locali sopra il valore delle terre e qualità di esse; dagli Istromenti di vendita e compra; e dagli affitti: oltre l' esame oculare, fatto da' medesimi Periti sulla faccia del luogo.

Mappe topografiche.

§. III.

Per ridurre la distribuzione del carico ad una sicura semplicità, conveniva pensare ad un' analoga denominazione di valore, a cui tutti i fondi e terreni dello Stato si riferissero; ma il Tribunale ebbe inoltre la mira di dare a ciaschedun possessore la soddisfazione di riconoscere la quantità, qualità, e valore de' proprj terre-

ni; onde in ogni tempo potesse ciascheduno produrre al Tribunale suddetto le sue occorrenze.

Per ogni Comune si formò una mappa topografica agraria, in cui tutti i poderi di ciascheduu possessore fossero delineati e distinti in figura, e contrassegnati con numeri, i quali numeri si riferivano al *catastrino* fatto per ciaschedun Comune.

Catastrino.

§. IV.

Questo *catastrino* fu diviso in tabelle, ed ogni tabella in più colonne; nelle quali, espresso il numero della mappa, indicossi il nome del possessore, la quantità del terreno, cadente sotto quel tal numero, con l' espressione di pertiche, tavole e trabuchi, e con l' aggiunta della stima (1).

---

(1) La *Pertica* di Milano è composta di *tavole* 24: ogni *tavola* è di *trabuchi* 4, ed ogni *trabuco* di piedi 6. L'*Arpent* di Francia sta alla pertica Milanese come 1 e 3 quarti ad uno, prossimamente.

Classi diverse dei Terreni.

§. V.

Tutti i terreni si distinsero nelle classi della respettiva fertilità e coltura: cioè in buoni, in mediocri, in cattivi. Grande errore sarebbe stato quello di classificare, a tali termini generalmente la stima e il prezzo di detti terreni; e, se si avesse detto, per esempio, il terreno della prima classe sia valutato in ragione di scudi dodici la pertica, quel di seconda a scudi sei, quel di terza a mezzo scudo: imperciocchè quel terreno, che in una Comunità di monte, o di piano, mancante di acque, si considera della prima classe, per rispetto ad altri terreni della medesima Comunità, sarà proporzionato non a quelli della prima, ma a quelli della seconda classe in altre Comunità; ove una migliore qualità di terreno, una più felice situazione, e l' abbondanza di acque, formano una eccedente produzione di generi. E però necessario fu (per procedere con giustizia) per ciaschedun Comune, formar le classi della qualità de' terreni, e nel medesimo tempo calcolare il prodotto di essi pezzo per pezzo,

numero per numero; e quindi si valutò al netto il valore di esso prodotto, per formare un adequato di rendita annuale, sulla quale poi si potesse stabilire un valor capitale censibile.

Metodo per valutare il prodotto de' Fondi, e ridurlo a valor Capitale.

§. VI.

Per depurare il vero valore de' fondi con giustizia al prodotto del terreno, si levarono non solo la semente e le spese della coltivazione, ma altresì la spesa degli edifizj e delle riparazioni; cosicchè, poste queste tali sottrazioni a fronte del ricavato, ne venisse a risultare una rendita vera ed ingenua.

Questa fu calcolata dal prezzo de' generi; e questi prezzi furono distinti in tre classi, basso, mediocre, ed alto, come segue:

Frumento a	lir.	10.	11.	12
Riso bianco	»	13.	14.	15
Segala	»	7.	8.	—
Miglio, e Melgone	„	5.	6.	—

E tutti gli altri frutti, in proporzione.

Tutti i detti prezzi si riferiscono alla misura del moggio: il qual moggio, per conto del frumento, si calcola al peso di libbre 140; ed ogni libbra composta di once 28.

Di più; altra detrazione da questo ricavato s'è fatta, cioè per riguardo agl'infortunj celesti; e però ai fondi coltivati e situati alla pianura, si sottrasse la nona parte di tutta la stima; a quelli del lino la settima; ai prati la decima quinta, ed ai boschi la decima ottava. Nelle parti montuose, alle selve, ed ai fondi abitati e coltivati si levò la settima: e ne' terreni adacquatorj le spese della condotta e mantenimento delle acque.

Ridotta in netto la rendita de' fondi, se ne formò un valore capitale, in ragione del quattro per cento, ridotto alla ragione di scudi da lir. 6. Fatte le sottrazioni suddette, e formati i calcoli del netto prodotto, s' è stabilito dunque: che per ogni quattro scudi si assegnasse un valor capitale di scudi cento. Sopra i quali scudi cento cader dovesse la distribuzione del carico e del tributo. Chi, per esagerare il grave carico che soffrono i Milanesi, asserisce, che si pa-

ga lir. 40 per cento, ha in vista il comune aggravio per esempio di danari 20 in 25 sopra ogni scudo d'estimo, calcolato al fruto di danari 57. Ma due considerabili riflessi ommette, i quali fanno cangiar d'aspetto tutto l'affare. Il primo è, che la somma, che si paga dallo Stato, è per mezzo della cassa di guerra, sparsa, almeno in parte, di nuovo nello Stato medesimo; nè può realmente caratterizzarsi col nome di aggravio di Stato, se non che quello ch'esce dallo Stato medesimo, e si perde. La circolazione non porta aggravio reale; e il censo appunto ha per oggetto la sola circolazione. Il secondo riflesso è, che lo scudo di capitale, o di estimo, è formato sopra i prezzi de' generi detti di sopra: ma le vere rendite si formano con i prezzi correnti, i quali sono, per rispetto alle stime del censo, come 3 a 1; valendo il frumento dalle lir. 28 sino alle lir. 37, così le altre biade. Quindi si rileva, che, se per istima di censo l'aggravio è a 40 per cento, ridotto alla proporzione delle reali vendite, non arriva al 14 per cento.

Colla medesima avvertenza e dolcezza di stime si passò a'beni, che si chiamano

di *seconda stazione*, cioè mulini, piste, folle, torchi, sostre, e fornaci; e così si è fatto per le case tanto di affitto, che di ordinaria abitazione; la qual operazione fu fatta dalla seconda Giunta.

Questa uguaglianza analoga di valore sopra i fondi escluse ogni arbitrio ed ogni predilezione, imperciocchè ciaschedun possessore si vide posto in tabella di quel tal Comune, a cui i suoi fondi appartenevano, con la sola denominazione di possessore; e ritrovò ciascheduna porzione di fondo distinta giustamente in pertiche e tavole numerate, con la riduzione del valore in iscudi, lire e denari; giustificata essendosi ogni partita, per rispetto alla sua ubicazione col numero delle mappe, e per rispetto al suo valore relativo al primo, secondo, terzo, e quarto grado di bontà; ossia prima, seconda, terza squadra, e *squadra unica*, con i sommarioni, e stime de' Periti. Così per mezzo di queste tabelle facilmente si venne a distribuire il carico, sia per rispetto a quanto devesi contribuire alla cassa dello Stato, quanto a quella della Provincia, e per terzo a quella della medesima Comunità

Carico Regio e dello Stato. Carichi Provinciali e Comunali.

§ VII.

Tutto l' oggetto del Censimento riguarda la giusta distribuzione del carico regio, e dei carichi provinciali e comunali. Sotto il nome di *Carico Regio* s' intende il tributo, che lo Stato paga al Sovrano pel mantenimento della milizia, esistente nello Stato medesimo.

Vidimo già che questo carico, detto anche *Diaria*, perchè computato a un tanto per giorno, era, a' tempi di Carlo V. in ragione di scudi d' oro 25m. al mese. Ma siccome ad altri aggravj erano, come veduto abbiamo, i sudditi sottoposti per ragione d' alloggiamenti, di servigi militari, ed altro; così nel 1707, a' 11 ottobre si calcolò e si convenne in una somma fissa al giorno, con che fosse lo Stato esentuato da ogni altro peso; e questa somma fu di lir. 22,000 al giorno; o siano lir. 8,052,000 all' anno. Ma poichè le guerre, e le vicende de' tempi portarono una diminuzione dello Stato di Milano, per le smembrazioni seguite si-

no alla Pace di Aquisgrana; così altra convenzione si dovette fare, perchè anche la *Diaria* in proporzione fosse diminuita. Questa in fatti si stabilì a lir. 12,654. 6. 9, al giorno; che, in ragione d' anno, sono lir. 4,618.833. 3. 9. Ma come a tutela dello Stato s' è eretta una Commissarìa di guerra, la quale invigila per i foraggi, proviande, alloggiamenti, tanto di fermo che di transito, ed a tutte le fazioni straordinarie ec., onde i comandi alle Comunità siano giustamente a tali oggetti distribuiti, e quindi pagati dalla cassa militare a tenore delle convenzioni; così si aggiunsero, sotto titolo di *Diarietta*, altre lir. 132. 8. 6. al giorno; alle quali somme aggiunte altre lir. 438 836. 5 6, dette di *mensuale*, formano in tutto lir. 5,106,004. 11. 9, in ragione di anno comune.

Oltre questo Carico Regio, s'ebbero sotto l' occhio i carichi annuali dello Stato intero, cioè i pesi incumbenti a tutta l' intera società per ispese annuali, per debiti ec. E siccome ogni Provincia ha ugualmente i suoi separati dispendj e debiti, ed ogni Comunità i suoi; così si dovette pensare a liquidare, diminuire, e sistemare

i detti aggravj, e stabilire un' amministrazione, in cui, tolto ogni arbitrio dell' uomo, fosse sicuro l' interesse delle Comunità, ed i possessori e personalisti si ritrovassero equabilmente ed equitativamente aggravati.

Massime di amministrazione, e perequazione de' carichi.

§. VIII.

A due fini adunque tutta l'operazione del Censimento doveva dirigersi; cioè alla perequazione de' carichi regi, provinciali, e comunitativi, ed al successivo regolamento, onde non s' introducessero mai i disordini accaduti per effetto del mal concertato Censimento passato.

Questo che si chiama *Tributo Regio*, ossia *Diaria*, è un aggravio, che, computata la popolazione ad 1.130,000 anime (non compreso il Ducato di Mantova) non arriva a lire quattro per testa: ma rispetto a quegli aggravj, che ne' tempi di mezzo si distinsero con i nomi di *dazj*, *gabelle*, *angarie*, *perangarie*, *pedaggi ec.*, cioè dazj di mercanzie, tabacco, sale, acquavite ec.,

questo tributo della diaria è come 1 a 2; e riguardo ai dazi di consumazione, di macina ec., è come 1 a 4 incirca. Ma il Censimento non ebbe altro oggetto che la giusta distribuzione del tributo ossia vettigale sulle persone, e sui terreni.

Le guerre del 1733, e quelle del 1741 interruppero le operazioni della prima Giunta, ossia Tribunale instituito nel 1718, sotto il Presidente Miro; ma, seguita la pace, si ristabilì e si riprese l'opera sotto la presidenza del sig. Pompeo Neri.

Nuovo Tribunale istituito nel 1749.

§. IX.

Si riassunsero allora le stime de' fondi; e, dall' una parte, sentiti i Periti, o Ingegneri Regi, e dall' altra le eccezioni addotte dai Rappresentanti de' Pubblici, si fissò dal nuovo Tribunale gli estremi della stima; data sentenza sopra i varj articoli addotti in proposito dei terreni, aventi piante di gelsi, o che godevano acque, o proprie, o livellate, o dedotte ec.

Ma non bastava la stima de' terreni, conveniva apprezzare, e stimare gli altri fon-

di, cioè le case, i mulini, le folle ec. come si accennò di sopra; e conveniva passare all' esame, se si avessero a chiamare al contributo, a sollievo de' possessori de' terreni e degli stabili anche le altre due classi componenti la società, cioè il *mercimonio* ed il popolo; ossia i semplici *personalisti*.

Massime stabilite per l' Imposta del Mercimonio.

§. X.

Sin dal primo Censimento si era stabilito di esentuare il mercimonio; ma al Tribunale ed allo Stato parve giusto, che esso pure contribuisse in qualche porzione, almeno al sollievo della Società; e però fu ridotto alla tenuissima quota da un quarantesimo del totale carico regio, ch' è, come dicemmo, di lir. 5,497,953. 17. 11.

Ma non bastava assegnar la quota o tangente porzione del carico; necessario era di stabilire il modo onde ripartirlo giustamente sopra i mercanti, e sopra gli artefici dello Stato.

Parve agli antichi Prefetti dell' Estimo, a' tempi di Carlo V. che la *tassa mercimoniale* potesse imporsi nell' atto dell' introduzione delle merci nelle Dogane; ma questa massima fu conosciuta erronea quanto altra mai. Mentre con un tal metodo molti de' mercanti venivano ad essere aggravati più del dovere, e molti altri, che dovevano contribuire, rimanevano esenti; imperciocchè quelli, che introducono merci nella Dogana, sono i mercatanti di merci e generi forestieri. Se questi vendessero tutto in un dato tempo, l' imposizione sopra l' introduzione sopra tali articoli sarebbe ragionevole; ma quante volte accade, che i mercanti non vendono, che porzione delle merci e de' generi, lasciando ne' magazzini un capitale giacente ed ozioso? Ora il fine della tassa è diretto non all' aggravio del capitale, ma alla contribuzione di una piccola porzione sull' utile, che il mercatante ritrae dal traffico del suo capitale: e, per conseguenza, ingiusto sembrò, che dovesse pagarsi una tassa sopra un capitale giacente, che non ancora ha dato alcun utile al proprietario, e che, essendo giacente, è tuttavia sottoposto a mille infortunj e

pericoli. In oltre non tutti quelli, che introducono merci e generi forestieri sono mercanti; moltissimi essendo quelli, che per proprio uso ne introducono. Finalmente, sarebbero stati con tal metodo rimasti esenti tutti i cambisti, che sono i più ricchi dello Stato; ed i manifattori di generi nazionali, come seta, lino, formaggi, ec.

Sentite le ragioni tanto de' Rappresentanti lo Stato, che dei Delegati del mercimonio e del Fisco, stabilì la Giunta con editto de' 19 dicembre 1755, che sopra il mercimonio si dovesse esigere in ragione di 1 e un quarto per cento del valor capitale annualmente trafficato e girato; e che a tal pagamento sottoposti fossero tutti quelli, che esercitano qualche sorta di traffico, sotto qualunque specie di contrattazione. Si lasciò però la libertà ai corpi mercimoniali delle città e borghi di fare delle convenzioni; ed infatti si convennero in una data somma annuale, con che non vennero a pagare in pieno nè pure il mezzo per cento dell'annuale loro negoziazione. Inoltre, ad oggetto di favorire il commercio, diede S. M. al Tribunale la facoltà di esentuare

quelle persone, corpi e comunità, nelle quali fosse diminuito il soggetto censibile, e fossero in decadenza, o di particolar favore avesser bisogno.

Con questo editto vennero esentuati tutti gli artefici, che non hanno capitali proprj, come sarti, legnaiuoli, ferraj ec., i quali altro non hanno che le proprie braccia. Questa tassa di mercimonio dura tuttavia, ma come è accaduto nel secolo passato nelle amministrazioni dei Pubblici, per cagione del metodo erroneamente preso dal Tribunale del primo Censimento, cioè di fissar le quote dell' aggravio, lasciando agli amministratori la cura della esazione e maneggio; così nelle Università mercantili, particolarmente della capitale, tali abusi si sono introdotti, che nel mentre che alcuni sono caricati dell' aggravio di soldi 5, e 10 per ogni 100 lire di traffico, altri non pagano che un quarto di soldo, ed altri nulla. Per togliere un tanto disordine fin nell' anno 1769 da chi presiedeva al supremo consiglio di Pubblica Economia si proposero due Piani: uno per l' imposizione distribuita in sei classi, nelle quali dovessero esser distinti i trafficanti in proporzione del

loro capitale in quell' anno medesimo notificato; con che non solo veniva a proporzionarsi ed egualmente distribuirsi l'imposta, ma si alleggeriva il medesimo carico; fatta la dimostrazione, che nella prima classe avrebbero pagato lir. 150, invece di lir. 451; quei della seconda lir. 100 invece di lir. 180; nella terza lir. 70 invece di lir. 119; nella quarta lir. 50, invece di lir. 76; nella quinta lir. 30, invece di lir. 49; e nella sesta lir. 7, invece di lir. 12; proponendosi nel medesimo tempo altri importanti provvedimenti per sollievo particolarmente del mercimonio di campagna. Il secondo Piano risguardava un codice di disciplina per gli artefici e manifattori, ad oggetto non solo di assicurare la buona fede de' traffici e del commercio, ma altresì di migliorare ed aumentare le arti e le manifatture, un po' troppo trascurate e neglette. Chi declama, per lasciar in libertà le arti e le manifatture, ha ragione; ma altrettanto torto ha chi nega esser necessaria fra gli artefici, manifattori e commercianti la disciplina. Non v'è paese colto in Europa, ove non ci siano leggi e discipline per tale necessaria ed utile classe di citta-

dini. Chi dimorerebbe tranquillo in un Paese, ove gli uomini fossero in libertà di fare ciò che volessero? La mala fede d' un artefice, o mercatante, è causa pubblica, come quella del falsificatore de' caratteri, o della legale moneta. Il perchè in quel Piano noi abbiamo conciliato la *possibile libertà con la possibile disciplina.* Forse verrà un tempo che tali Piani con miglior fortuna rinasceranno.

Stabilita così la contribuzione del mercimonio, dalla Giunta si ordinò, che essa si dividesse in due porzioni eguali; una delle quali dovesse essere destinata a sollievo dello Stato, nel pagamento del regio carico; e l' altra alla cassa delle rispettive Comunità, in sollievo delle spese comunali.

Massime stabilite per la Tassa personale.

§. XI.

L' esorbitante ed arbitrario carico, a cui per l' addietro fu sottoposto il popolo di campagna, avea disertato lo Stato d' agricoltori, e però sembrava forse coerente alle massime di economia politica il liberarne-

lo affatto, ma, inveterato essendo il costume di chiamarlo al contributo; tutto che col Dispaccio de' 20 febbrajo 1752 fosse stabilito, che il popolo concorrer dovesse alla quarta parte dal carico regio; dalla Giunta Neri più equabilmente si stabilì (sentiti sempre i Rappresentanti dello Stato ed il Fisco) con l' Editto de' 5 dicembre 1755, che primamente fossero esclusi da questa tassa tutti gli abitatori delle Città, i quali sono bastantemente aggravati con i dazj maggiori di consumazione. In secondo luogo, si esclusero le donne, i maschi sino all' età di anni 14 compiuti, e gli uomini, allorchè compiscono gli anni 60. Al rimanente poi degli uomini, fra gli anni 14 e 60, s' impose l' aggravio di lire sette annuali; da ripartirsi per metà alla cassa dello Stato, e l' altra metà alla cassa delle respettive Comunità.

Con tale annuale tassa fu sollevato il popolo da tutti gli altri pesi, a' quali era per l' addietro soggetto, come il censo del sale, l' aggiustamento delle strade, le prestazioni ecclesiastiche, che si esigevano focolarmente, le fazioni militari, e varj altri aggravj, parte aboliti e parte accollati alle casse comunali.

Ne venne, in seguito di tale regolamento, la facilità di sollevare il personale, o con la diminuzione, o con l' intera estinzione di questa tassa. Imperciocchè essa si paga intera, allorchè le rendite delle Comunità non bastano al pagamento dei debiti e dei pesi annuali: ma, quando le dette rendite, consistenti in fondi, in capitali, in dazj ec sono abbondanti, allora, in proporzione, diminuisce la tassa personale; ed, invece di lir. 3 10, paga alla cassa comunale il personale quel meno: in modo che in alcune Comunità non solo è sollevato dalle lir. 3. 10, appartenenti a dette Comunità; ma anche dalle altre lire 3. 10, dovute alla cassa dello Stato; perchè gli avanzi delle rendite comunali debbono essere impiegate, prima di tutto, a sollievo del personale, e poi a quello del *predialista* ossia possessore di stabili, e di terreni; come esempigrazia accade in Laveno, Menaggio, Varena; nelle quali Comunità il personale è esentato da ogni aggravio e pagamento.

Regolamenti per le spese dei Pubblici.

§. XII.

Fissate queste massime intorno ai contribuenti, si è stabilito il fondo censibile dei terreni, e si ritrovò: che nello Stato di Milano v' erano pertiche di terreno 11,385,121, cioè a circa milioni venti di *Arpenti* alla misura di Francia, non computate le strade, i fiumi, i laghi ec.; le quali pertiche, a tenore delle stime seguite, montavano al valor capitale di scudi 74 619,683; non comprese alcune piccole Provincie, le quali per antichi privilegi non dovevano esser comprese, ma convenzionate ad una tenuue annuale contribuzione, cioè la Calciana, Soma, Cremenaga, Vedesetta, la Valsolda, e i Feudi Imperiali.

Il tributo doveva distribuirsi sopra questi scudi, onde rimanesse omologata l'imposizione, levato prima l'importare delle due tasse mercimoniale e personale; e questo doveva essere il primo *Riparto* detto della *Diaria*, *Diarietta*, e *Mensuale*, a cui tutte le Provincie, e le Comunità (componenti esse Provincie) dovevano sottoporsi. Ma lo Stato, e ciascheduna Provincia han-

no i loro debiti, e i loro pesi separati; onde le Comunità da quattro imposte sono aggravate. Primo, pel *carico Regio*, il quale importa sedici danari, incirca, per ogni scudo: secondo *l' imposta universale* dello Stato che può supporsi a tre o quattro danari: la terza, *l'imposta* della Provincia, in cui sono situate le rispettive Comunità, che potrebbe essere di altri quattro, o cinque danari; e finalmente la quarta, per le spese, ed aggravi di ciascheduna Comunità; il che accresce alle somme antecedenti quel più o meno, che alle circostanze delle respettive Comunità corrisponde.

Necessario fu, per concatenare un vero e solido sistema di pubblica amministrazione, il passare a tutte le parti dell' economia dello Stato; e però si cominciò dalla liquidazione dei debiti, e crediti d' una con altra Provincia, e delle Comunità con la rispettiva loro Provincia; rimaste sin allora sempre in una specie di guerra fra di loro. Si passò indi all' abolizione dei varj e complicati metodi, che rendevano varia, disuguale, ed incerta l' esazione;

e si appurarono le partite degli aggravj tanto dello Stato, che delle Provincie, e delle Comunità.

Massime stabilite per l'esenzione dei carichi.

§. XIII.

Per ciò che riguarda allo Stato, si osservò due, fra le altre, essere le partite, che meritavano una lunga discussione; cioè quella di beni ecclesiastici esenti, e l'esenzioni laiche, cioè il privilegio de' dodici figli, o il privilegio oneroso, remuneratario, o gratuito; esenzioni competenti a diverse persone, famiglie, collegj, o comunità. Le dette esenzioni toglievano in parte, e diminuivano il fondo censibile, e in parte aumentavano l'annuale aggravio allo Stato.

Come s'è considerato lo Stato dover essere una perfetta società legata con solidali obbligazioni, così l'esenzioni dei privilegiati ecclesiastici e laici si addossarono allo stato intero, e non alle Comunità, in cui le persone e i fondi esenti esistevano. Imperciocchè oltre la convenienza, che lo Stato fosse sottoposto ad una legge univer-

sale, v' era anche la giustizia, che, volendo una giusta perequazione de' carichi fra tutti i sudditi, non poteva tollerare, che una Comunità, o per dir meglio i possessori paganti di una Comunità, fossero aggravati inegualmente, per l' accidentalità di ritrovarsi in quel territorio maggiore, o minore quantità di persone, o beni esenti, e per i quali essi fossero obbligati a pagare. Questo sarebbe accaduto se si fossero tenute le Comunità separate fra di loro, e dalla loro Provincia, e se le Provincie si fossero ugualmente ritrovate disciolte dallo Stato. Dunque unite le parti al loro tutto, s' è formata la società solidale, e si passò alla liquidazione delle esenzioni. Con legge dell' anno 399, registrata nel Codice Teodosiano, Onorio abolì per le Gallie tutte le esenzioni, perchè i deboli non fossero doppiamente aggravati per le pretese immunità dei potenti. Ma Valentiano III all'anno 431 con altra legge, registrata nel detto Codice nel lib. 2 tit. 1, generalizzò tal abolizione per tutto l'Imperio occidentale; in modo che niuno fosse, che potesse esser esente dai carichi e dal tributo. Osservate il Codice lib. X tit. 19. 41. 46. 47 e seguenti. In Milano però s'è vo-

luto camminare con equità, e però si diede luogo alla liquidazione con l' esame dei titoli di ciascheduna pretendente immunità.

Esenzioni Ecclesiastiche.

§. XIV.

Gli Ecclesiastici hanno preteso di godere i loro fondi, e terreni esenti da ogni carico; e perciò i coloni ancora e i livellarj di detti fondi sono stati tenuti immuni, a gravissimo danno, e detrimento di tutto lo Stato. Fu l' Imperadore Carlo VI, che, mosso dai reclami universali, e dai voti del Fisco, comandò con un Dispaccio de' 28, giugno 1713, che i fittabili, i massari, e qualunque lavoratore, dovessero concorrere egualmente agli altri, a tutti gli aggravj dello Stato. Ma a' tempi di Repubblica nel primo Censimento, ch' ebbe poi nome di *Imbottato*, s' obbligarono tutti, come ai tempi di Valentiniano III, a pagare indistintamente l' imposto tributo; ed in fatti, lo pagarono sempre fino all' estinzione di esso *Imbottato*, seguita ultimamente per Sovrana Imperiale Beneficenza. Ma, nel disor-

dine in cui ritrovavasi la pubblica amministrazione, fu facile non solo agli Ecclesiastici, ma ancora a molti laici l'ottenere d'essere esentati dai nuovi carichi; e, particolarmente, dal *mensuale*, ossia dalla *diaria*: imperciocchè avendo gli esattori, come si avvertì, la facoltà di *retrodare*, ossia d'imporre di nuovo, dopo la prima esazione, sopra i paganti e contribuenti, poco a loro importava che l'uno, o l'altro fosse esente; mentre il loro interesse era salvo nell' obbligo solidale dell' amministrazione, e nell' arbitrio di moltiplicare le imposizioni. Così le esenzioni crebbero a dismisura; e conveniva definire, e porre argine ad un abuso, che, contro ogni principio di giustizia, rovinava la società: mentre, essendo convenzionata e stabilita la quantità del tributo da pagarsi da tutto lo Stato, quanto maggiore era il numero degli esenti, tanto più grave diveniva, e si raddoppiava il peso, e l' aggravio di quelli, che tali non erano.

Nonostante ciò, fu nel dicembre del 1757, che il Gran Cancelliere *Conte Cristiani* credette bene di fare un concordato con la Corte di Roma, con tutte le forti oppo-

sizioni del Presidente Neri. Si convenne in questo, che fossero esenti tutti i beni acquistati dalle Chiese prima dell' anno 1575 per ciò che spetta la porzione dominicale; ma, per la porzione colonica, i coloni di detti beni immuni dovessero concorrere ai carichi regi, e locali; in ragione però di un terzo meno dei coloni laici. Così si stabilì, che i detti coloni de' beni immuni non pagassero per tassa personale, che sole lire sei; ben inteso, che anche di questi aggravj fossero esenti i coloni delle parrocchie, l' entrata delle quali non eccedeva la congrua conciliare; e così i coloni dei veri spedali.

Con tali massime fu obbligata a procedere la Giunta Neri alla liquidazione di tutti i beni, che dovevano dichiararsi esenti per la parte dominicale; con l' esame del tempo degli acquisti e de' privilegi di ciaschedun corpo ecclesiastico, o chiesa.

Esenzioni laiche.

§. XV.

Col medesimo metodo si procedette all' esame dei diritti di tutti quelli, che pre-

tendevano immunità, ed esenzioni dai carichi. I Padri di XII figli furono premiati col favor delle leggi sino dai tempi primi della Romana Monarchia, e godettero nello Stato di Milano molte esenzioni, accordate dalle leggi statutarie: ma, non essendo bene stabiliti gli estremi, luogo vi fu a varie interpetazioni, ed arbitrj, autorizzati dalla consuetudine; che però lasciavano luogo a perpetue liti, e contestazioni. Con l'Editto de' 15 luglio 1757 si diede sistema stabile, e fermo a così complicata materia, stabilendosi: che goda l' immunità il padre, che in un tempo stesso avrà vivi XII figliuoli, maschi, o femmine d' una, o più mogli; ed anche premorendo il padre al duodecimo, essendo ventre pregnante, la madre e i figli superstiti debbano godere la loro competente immunità; ed, al contrario, superstite il padre, dopo morti i figli, in parte, o tutti, debba ugualmente godere l' immunità per intero, acquistata una volta, vita sua durante, la debba godere la moglie vedova, dopo morto il marito, o alcuno dei figli, o tutti ancora. Che l' immunità debba cadere su i beni posseduti in

proprio dal padre; ma che per rispetto alle tasse personali, e mercimoniali, i figli rispettivamente debbano essere, sino alla morte, esenti. In oltre, i beni, considerati come divisi in dodici porzioni eguali (allorchè il padre sia morto) ognuno de' figli goder debba la duodecima parte dell' immunità; la quale si debba estinguere, in proporzione, che i figli andranno mancando per cagion di morte: non così però in caso di rinunzia, donativo, vendita, o elezione di stato monastico; purchè detta rinunzia, o vendita, o donativo sian fatti a'genitori, o a qualcheduno de' fratelli, e non altri; nel qual ultimo caso, debba estinguersi la porzione d' immunità competente a'detti fondi alienati. S' è dunque stabilito, che oltre la plenaria liberazione dalle tasse personali e mercimoniali, l'esenzione sopra i beni si realizzi col benefizio di 9 soldi per lira, ossia il 45 per 100, sopra tutte le imposizioni regie, provinciali, comunali, ed ogni qualunque carico imposto, e da imporsi; in modo che qualora il non esente sarà obbligato a pagare venti soldi, l'esente de' XII figli non debba esser astretto a pagarne che undici. Si prescrissero quindi le regole, onde verificare il caso di gode

re la detta immunità sulla realità de' beni posseduti, o da possedersi dal padre in virtù di testamenti, o per legittima successione degli ascendenti, o paterni, o materni, o per fidecommessi laterali, o per pagamenti di crediti ec. Queste esenzioni de' XII figli si estesero anche ne' dazj di consumazione, bonificandosi in ragione di circa fiorini sei per testa, non solo in favore del padre, madre, e figli, ma ancora per la loro famiglia, e servitù, competente al loro respettivo stato, e per fino ai cavalli da carrozza di loro servigio.

Con la medesima equità si stabilirono le altre esenzioni, dipendenti da' privilegi ottenuti, o da acquisti con la Camera convenzionati, o da altri legittimi titoli; in seguito di che si depurarono le partite di carico incumbenti allo Stato, della qual cosa si parlerà più abbasso.

Riforme delle pubbliche amministrazioni.

§. XVI.

Essendo dimostrato, che de' gravi disordini rovinosi allo Stato cagione fu la separazione delle parti dal loro respettivo tutto;

cosicchè ogni Comunità, non che ogni Provincia, aveva in sè stessa diverse separate amministrazioni, e diversi metodi di esazione; così la base fondamentale del sistema fu quella di abolire tutte queste amministrazioni, e di ridurre, non solo il tributo sotto una sola denominazione, ma di stabilire un metodo uniforme di amministrazione comunale e provinciale; in modo che fosse tolto l'arbitrio dell'uomo, e salvo fosse l'interesse di ciascheduno individuo, e di ciascuna Comunità.

Per la qual cosa si fissarono, in primo luogo, i territori, e i confini di ciascheduna Provincia, e di ciascheduna Comunità; e si ordinò, che i terreni soggetti fossero a quel Comune, in cui erano ascritti, ed i comuni riconoscessero quella Provincia, a cui erano stati assegnati. Cosicchè ognuno pagar dovesse alla cassa della propria Comunità, ed ogni Comunità la sua tangente porzione alla cassa della propria Provincia, e ciascuna Provincia alla cassa dello stato; da cui passar dovesse il contingente tributo alla cassa di guerra. In seguito si pubblicò un compartimento territoriale, dividendosi ogni Provincia, in *Pievi*, o *Delegazio-*

ni , ed assegnando in ciascuna *Pieve, o Delegazione* la giusta competenza di Comunità .

Per istabilire poi una facile , e uniforme amministrazione, si dovettero conguagliare i debiti, e crediti di una con altra Comunità , e Provincia; facendosi i reciproci compensi , onde omologare il carico provinciale, senza discapito del corpo, o del Comune, che doveva unirsi, o separarsi. Fu d'uopo perciò in alcuni luoghi , troppo sproporzionati nei debiti con gli altri a' quali si univano , d'instituire, per l'eccesso di essi debiti, una imposta a parte ; costrutta in modo , che il detto eccesso fosse, dopo un dato tempo affatto estinto ; e così le parti , componenti una sola Comunità, venissero poi sotto una medesima legge, e condizione; ed una sola fosse l' imposta, ed uniforme in tutti l' aggravio. In oltre passò ad appurare le spese incumbenti a ciascheduna Provincia , comprese le Città capitali di esse Provincie: ed ugualmente si stabilì la *cartella* delle spese di ciascheduna Comunità. Opera certamente assai laboriosa; ma necessaria , per ottenere il salutare fine, a cui era diretto tutto il sistema. Allora fu, che si aprì la strada al-

la dichiarazione del nuovo metodo di amministrazione; prescrivendosi la formola con cui dovessero annualmente pubblicarsi le *Imposte*. Un esempio darà bastante schiarimento. La prima imposta è quella del tributo regio, che si chiama *Diaria*, *Diarietta*, *Mensuale*; ascendente alla somma di lire 5,106,004 11, 9; anno comune, da dividersi sopra tutto il fondo censibile, ridotto a 63, 840,598 scudi. La stima totale, come dicemmo, ascende a 74,908,724 di scudi: ma tale diminuzione deriva dai fondi dichiarati esenti. Diviso un tale tributo in proporzione de' fondi censibili d' ogni Provincia, ciascheduna di esse riconoscer doveva la quota parte, che per tal titolo le apparteneva. In secondo luogo, ne venne l' *Imposta* dello Stato. Questo, in aggiunta al regio tributo, ai particolari suoi debiti, oltre le esenzioni laiche, ed ecclesiastiche, oltre l' aggravio dell' Università di Pavia, della Regia Zecca, del Tribunale del Censo, e del Tribunale di Sanità ec., il che formerebbe in tutto, compresa sempre la *Diaria*, ec., ossia l' *Imposta* Regia, quasi sei milioni di lire, da ripartirsi sopra i terreni; ma poichè, a scarico dei terreni

medesimi , concorrono le tasse sopra le case di propria abitazione in campagna e il personale, e il mercimonio , come si disse ; così si potrebbe calcolare il carico dello Stato a circa lir. 5,162,703 destinato ai terreni . Ma siccome questi terreni sono stati ridotti alla rappresentazione di un capitale di scudi 63,840,598; così per ogni scudo d' estimo in tale caso si ripartirebbero , cioè s' imporranno soldi 1 danari 7, ossiano danari 19 di aggravio .

Ognuno che possiede terreni, doveva con ciò conoscere a quanti scudi d' estimo montasse il valore di essi terreni ; onde al pubblicarsi dell' Imposta della *Diaria e dello Stato* , esattamente sapesse a quanto poteva ascendere il suo debito verso la cassa dello Stato ; da rifondersi nel tributo regio , e nelle spese dello Stato medesimo .

E poichè ogni Provincia e Città ha particolari debiti e spese , per i Tribunali civici, per i salariati e ministri subalterni , per commissarj, tesorieri, riparazioni, affitti, strade , ed altri fissi, ed eventuali dispendj ; così per ciascheduna Provincia fu stabilito, che si pubblicasse un'*Imposta*, in cui, chia-

ramente esposte tutte le partite di debito, e credito, fosse accresciuto quel numero di denari allo scudo d' estimo, che alle circostanze di esse città e provincie fosse corrispondente; in aggiunta ai danari di già imposti per conto delle due indicate *Imposte generali*: così, a maniera di dire, alla Città e Ducato di Milano verrebbero, per tale esempio, aggiunti denari 4; al Principato e Città di Pavia denari 7: alla Città e Provincia di Cremona denari 5; alla Città, e Provincia di Lodi denari 6, e così in seguito; le quali somme, unite al carico regio e dello Stato, formano, p. e. per Milano, e suo Ducato denari 25, per Pavia e suo Principato denari 26, per Cremona e sua Provincia denari 24, pel Lodigiano den. 25 ec.

Fissati e stabiliti i metodi di queste Imposte, si doveva provvedere ancora per le Comunità. Sono in tutto 1492 Comunità nell' attuale Stato di Milano. Per ciascheduna di esse si provvide coll' impianto di una *cartella*, o nota delle spese fisse, pel Parroco, Medico, inservienti la Comunità ec.; di debiti, e di spese straordinarie: al fine di poter ogni anno esaminare

i conti di ciascheduna, ed assegnare preventivamente l' *Imposta*, comprendente la somma totale del carico *regio*, dell' *universale*, del *provinciale*, e poi del *comunale*; ripartibile, come sopra, sugli scudi d' estimo de' terreni, compresi ne' rispettivi territorj; fatte le sottrazioni delle rendite, delle tasse personali e mercimoniali, de' creditori ec.

Riforma dei Governi provinciali, civici, e comunali.

§. XVII.

Immaginato questo Piano, che assicurava la perequazione dei carichi, toglieva l' arbitrio, e rendeva sicura e palese la somma da contribuirsi da ciaschedun possessore, ed individuo della Società; a due altri importantissimi oggetti doveano rivolgersi le applicazioni del Tribunale, ossia *Giunta del Censimento.* Primo di unire in ciascheduna Comunità una rappresentanza di persone, autorizzate all' amministrazione delle suddette Comunità; sotto la dipendenza d' un Tribunale regio, residente in Milano; ed egualmente formare in ciascheduna Città i

Consigli, e Congregazioni, cose necessarie al fine suddetto. Secondo di erigere in Milano tali uffizj, dipendenti dal Tribunale del Censo, che potessero essere bastanti alle operazioni indispensabili per mantenere, ed eseguire l' ordine stabilito, e da stabilirsi per l' universale amministrazione.

Con l' editto de' 30 dicembre 1755 si pubblicò la *Riforma al Governo*, ed *amministrazione delle Comunità dello Stato di Milano*, compresa in Capitoli XIV e in articoli 332. I regolamenti fondamentali sono: che in ciascheduna Comunità sia stabilito un *Convocato* di tutti i possessori estimati, descritti nelle tavole del Censo; nel qual Convocato, legittimamente radunato, si riunisca e consolidi la facoltà di deliberare, e disporre delle cose comuni: che questo Convocato elegga ogni anno tre Deputati fra i primi, e fra gli inferiori possessori; a' quali si aggiunga un Deputato del personale, ed altro del corpo mercantile: e nei quali Deputati si realizzi la rappresentanza del Comune, e la facoltà ordinaria di amministrare il patrimonio comunale. Inabili ad essere deputati dell' estimo, tuttochè possessori, si dichiararono le perso-

ne, che immediatamente non dipendono dal Foro civile, come sono gli Ecclesiastici, e i Militari. Gli Ecclesiastici paganti potevano addurre in lor favore l' essere sottoposti a tutti i carichi come i secolari, e potevano esibire di rinunziare ai diritti del Foro Ecclesiastico; ma siccome illusoria, e nulla sarebbe stata una tal rinunzia, mentre, all' incontro, il Foro ecclesiastico non avrebbe mai renunziato ai diritti, ed alla giurisdizione sopra gli Ecclesiastici; così si tennero esclusi dall' essere Deputati. In fatti, se per legge del Principe è proibito ad essi Ecclesiastici di esercitare alcun mandato di Procura, o amministrazione, in affari privati; come potevano essere ammessi in qualità di procuratori delle Comunità? In oltre si ordinò: che per uffiziali del Comune fossero eletti un *Sindaco*, ed un *Console*. Il primo, considerato fosse il natural sostituto de' Deputati comunali; i quali, non potendo esser sempre presenti, hanno bisogno di persona che abbia l' espresso incarico d' invigilare agli affari, essendo riguardato come il legittimo procuratore del Comune: il secondo forse come il banditore degli ordini, e quello che intimi le adunanze ed assista all' esecuzioni e visite criminali ec.

Ma perchè ogni cosa regolarmente e con la perpetua intelligenza del Tribunale si mantenesse, si credette indispensabile di fissare i regi Cancellieri delegati, i quali presiedessero in nome del Tribunale medesimo a tutti gli atti delle Comunità, e tenessero la custodia dell' Archivio, in cui principalmente fossero custodite le mappe, e i sommarj d' ogni Comunità, gl' istromenti, e carte di qualunque sorte, i libri de' conti d' anno in anno, i registri delle deliberazioni, e gli atti dei convocati, gli ordini e lettere del Tribunale, ed insomma ogni memoria risguardante il Comune. A questi Cancellieri più o meno Comunità si assegnarono, in proporzione della popolazione e delle rendite di esse Comunità. Questi Cancellieri sono i canali, per i quali son portati, ed intimati gli ordini di esso Tribunale. Nel formare il Piano de' Cancellieri, si osservò una disuguaglianza di stipendio, a cui si andava incontro; tanto più sensibile, quanto sproporzionata alle rispettive fatiche di essi. Imperciocchè le Comunità montuose sono composte di piccoli possessori, dispersi, e di difficile accesso; ed in queste i Cancellieri debbono subire fatiche,

e spese ancora non indifferenti: ma le dette Comunità sono le più povere, ed anche le più aggravate di debiti, e, per conseguenza, tenue, ed incompetente è lo stipendio di que' Cancellieri; al contrario delle Comunità al Piano, ove si ritrovano i Possessori di latifondi considerabili, in poca distanza l' una dall' altra; le quali, essendo comode e ricche, possono contribuire un maggiore stipendio a quegli altri, che a minori fatiche, ed a spese minori son sottoposti. Si pensò veramente sui principj d' una società solidale di tutto lo Stato, d' aggiungere in una partita dell' *Imposta* universale una data somma, da distribuirsi poi equitativamente ai Cancellieri, come si fa per tutti gli Uffiziali e ministero del Censo. Ma in que' tempi della *Giunta Neri*, le circostanze del Governo, e dello Stato di Milano erano assai diverse; ed i Ministri troppe obbiezioni, troppo moleste contestazioni, e troppe guerre intestine avevano a superare, e a combattere; cosicchè d' uopo fu accomodarsi ai tempi, ripiegando in questo importante articolo de' Cancellieri con quelle modificazioni, che si sono potute ottenere, per lasciare ai tempi migliori il merito d' un radicale, e fermo regolamento.

Convenne in oltre, dar leggi agli esattori, da eleggersi ogni triennio; i quali dovevano riscuotere, ed esigere i danari delle *Imposte*, delle *rendite comunali*, delle *tasse personale, e mercimoniale*; insomma essere i veri tesorieri delle Comunità a cui servivano, coll' obbligo di tenere esatti registri dell' entrata, ed uscita.

Ma perchè nell' esazione non s' introducesse arbitrio alcuno, o disordine, s' è regolato, che ogni anno, per mezzo del Cancelliere, i convocati presentassero al Tribunale il Piano delle spese per l' anno avvenire, il che si chiamò *Bilancio Preventico*, sopra cui il Tribunale medesimo formasse poi l' *Imposta comunale*, da pubblicarsi nel convocato; onde sopra un fisso quinternetto, l' esattore regolar potesse la sua esazione, e le spese occorrenti. Tutto adunque si dee pagare, mercè tal editto, per mezzo di *mandati*; e questi *mandati* debbono essere firmati (per esser validi) dal Cancelliere, e dai Deputati dell' estimo; ma, per le spese straordinarie, debbono detti mandati esser appoggiati ai rispettivi Decreti del Tribunale.

Così, eletti in ciaschedun Comune due

revisori de' conti, si ordinò l' esame annuale di tutte le spese, seguite in quell' anno: e poi s' impose l' obbligo a' Cancellieri di rassegnare al Tribunale questi conti, cioè il *Bilancio consuntivo*, per essere esaminato, ed approvato da esso, dopo la di lui pubblicazione nel convocato; il quale deve esser istrutto delle spese seguite nelle Comunità, con la facoltà di rappresentare, ciò che crede bene.

Più, in detta riforma si prescrive il metodo con cui ogni anno si debba formare il ruolo del personale sottoposto alla tassa, e il ruolo mercimoniale; mentre in ogni anno v' è alterazione in aumento, o in decremento delle persone paganti; e quindi si stabilirono le regole, e le pene di un soldo per lira per i debitori morosi e contumaci, e pel salario, o premio dell'esattore; a cui s' impose l' obbligo di pagare ai tempi stabiliti, *scosso*, o *non scosso*, e così saldare il contingente dovuto alla cassa della Provincia.

Questi tempi furono stabiliti a trimestre. Il primo pagamento a tutto il dì 31 marzo, il secondo a tutto il 30 giugno, il terzo a tutto il 30 settembre, e 'l quarto a' 31

dicembre. In tali giorni immancabilmente debbono essere seguiti i pagamenti, onde le Provincie possano soddisfare alla cassa dello Stato, ed alla cassa di guerra la contingente loro porzione.

Perchè i pagamenti siano immancabilmente eseguiti ai tempi prescritti, s' è conceduto agli Esattori il privilegio fiscale; cosicchè i debitori, per cagione di carichi, siano considerati come debitori del Regio Fisco. E però si diede la facoltà di pignorare, e di passare a tutti quegli atti, che competono al Fisco contro i debitori contumaci, siano di qualunque grado, o condizione ch' esser si possano.

Tolto all' Esattore ogni arbitrio, stabilito il debito de' pagamenti, ingiunto l' obbligo di render esatto conto della cassa, e dell' amministrazione, aperto l' adito al riclamo ad ogni persona, che fosse oltre il dovere aggravata, sottoposto detto Esattore alla vigilanza dei Deputati dell' Estimo, del personale, del mercimonio, e del regio Cancelliere, e tenuto sempre in dovere dal Tribunale del Censo, tutore delle Comunità, era necessario rivestirlo di quelle fiscali prerogative, che rendessero salvo anche il di

lui interesse; e però niuna persona e niun Tribunale, anche supremo, possono dar sospensioni di pagamento, nè impedire all'Esatore la riscossione de'carichi a tenore del quinternetto e de'ruoli, approvati dal Tribunale tutorio e firmati dai Deputati comunali e dal Cancelliere. Così appunto l'Imperadore Teodosio II con legge dell'anno 441, registrata nel di lui Codice, proibì ogni e qualunque prescrizione, qualora si trattasse d'aggravj e d'*Imposte* pubbliche.

In questa generale riforma si sono prescritte le regole delle elezioni da farsi nei Convocati generali dei Deputati e degli uffiziali inservienti le Comunità; gli obblighi di ciascheduno; ed in fine si ordinò per ciascuna Comunità la piantazione dei termini territoriali, onde fossero stabili e circoscritti i confini di esse.

Riforme del Governo e amministrazione delle Città e Provincie.

§. XVIII.

Nulla si sarebbe fatto con tanti regolamenti, se avesse dovuto sussistere la forma antica del Governo delle Città, l'antico me-

todo di amministrazione, e l' antica divisione dei partiti sempre ardenti ed in perpetue guerre involti ed immersi; cioè i *civili* e i *rurali*, ossia gli abitatori delle città e quei delle campagne. Perciò convenne alla *Giunta Neri* pensare a dar leggi per ciascheduna città e provincia e borghi insigni, onde, correlativamente al sistema di sociale unione, e di chiara e palese amministrazione, fosse stabilita la civica rappresentanza.

Già sin d' allora, che s' ideò un Censimento ai tempi dell' Imperadore Carlo V. le città e provincie inviarono i loro procuratori in Milano. *Oratori* detti furono quelli delle città, e *Sindaci* quelli delle Provincie, o territori. Questi, uniti, formarono e formano una Congregazione, di cui è capo il *Vicario di Provvisione*, ossia il capo della città di Milano, e questa si chiamò *Congregazione dello Stato* per tutti gli affari universali e comuni; e separati hanno poi la facoltà e mandato di procura per agire e rappresentare in tutto ciò, che particolarmente risguarda la respettiva loro città, o provincia.

Si passò adunque alla riforma delle

città in particolare; e, sempre ferma e costante la massima di includere nell' amministrazione pubblica le persone interessate, e che possedessero nelle provincie, si volle che alcuni soggetti fossero eletti per consenso delle Pievi, o Delegazioni, delle quali composte erano le dette Provincie, ed altri dall' università de' mercanti; e questi si unissero ai principali cittadini di ciascuna città, e da essi si formassero i Consigli generali e le Congregazioni, in proporzione delle circostanze di ciascheduna. Un solo esempio basterà per dare una idea della riforma: e questo sia la riforma di Cremona, pubblicata con Editto dei 9 gennaio dell'anno 1756 Si stabilì dunque, che il Consiglio generale composto fosse dai Deputati aristocratici delle città, con l'aggiunta dei principali estimati, cioè possessori del suo territorio, e da quattro Deputati de' mercanti. I Decurioni, che in seguito si eleggeranno in mancanza di quelli che allora esistevano, si ordina, che si debbano eleggere dal detto Consiglio nel numero dei Nobili; ma si partecipi la elezione al Tribunale per essere approvata; e non possa cadere l' elezione se non sopra quelli, che abbiano almeno sei mila

scudi d' estimo nella Provincia, e non abbiano lite pendente, o questioni, o debiti con quel Pubblico. Come poi la Provincia Cremonese è divisa in sedici Deputazioni, o siano distretti; così si ordinò che sedici fossero i Deputati destinati al Consiglio generale, da eleggersi dai Deputati delle Comunità, comprese in ciaschedun distretto; ben inteso, che la elezione debba presentarsi al Consiglio generale, e da questo al Tribunale regio per l' approvazione. Si prescrisse inoltre, che questi deputati non siano già descritti nel ruolo decurionale della città, ed abbiano almeno in testa propria scudi sei mila di estimo, descritti nelle nuove tavole del Censimento.

Non poteva togliersi l' inveterato abuso di considerarsi separati fra loro i *Civici* ed i *Rurali*, senza una reale unione ed incorporazione degli estimati in un solo corpo; nè potevasi meglio far conoscere la necessità di una perfetta ed univoca società fra la città e la provincia, quanto con la consolidazione dei comuni interessi; abolita ogni altra separata amministrazione e Tribunale civico, in grazia di cui si alimentò per tanto tempo la discordia, e si

cospirò alla rovina reciproca del Pubblico e dei privati.

Ma un corpo così numeroso non poteva dirigere in dettaglio gli affari economici, civici, e provinciali; e però si comandò, che il Consiglio generale eleggesse una Congregazione di dieci *Prefetti al Governo della Città e Provincia di Cremona*, fra i quali dovessero comprendersi due Dottori del Collegio, due del numero de' *Vocali* ossiano estimati Deputati della Provincia, uno dei Deputati de' mercanti: tutti del corpo del Consiglio general ; ma dei quali in ciaschedun anno se ne mutassero due, affinchè la maggior parte restasse sempre informata degli affari correnti.

A questa Congregazione si ingiunse la cura di eseguire gli ordini del Consiglio generale, e l'amministrazione attuale e diurna dei pubblici affari della città e provincia; cioè la giornaliera erogazione del denaro pubblico, cosicchè, senza mandato firmato da tre perfetti, non potesse il tesoriere eseguire alcun pagamento. In oltre, facesse disporre le *Imposte* per le spese dell' anno susseguente, e porre in chiaro i conti dell' anno scaduto; da essere e le une

e gli altri presentati all' esame e scrutinio del Consiglio generale.

Per semprepiù consolidare l'unione della città con la provincia si pensò essere necessario ancora un particolar patrocinio per gli agricoltori e per le comunità; e però si prescrisse: che dal Consiglio generale si eleggessero due *Sindaci*, uno per risedere in Milano, intervenendo alla Congregazione dello Stato; e l'altro per risedere in Cremona, intervenendo continuamente alla Congregazione dei Prefetti con voto consultivo e così al Consiglio generale; facoltà estesa anche al Sindaco residente in Milano, qualora si ritrovasse in Cremona. Il Sindaco deve essere il difensore di tutte le Comunità nei loro interessi; ed obbligo di lui é il rappresentare e sostenere le ragioni della plebe rustica e dei poveri agricoltori, ove potesse temersi qualche impensato sopraccarico, oltre le tasse legali.

Al detto Consiglio generale si diede inoltre la facoltà di eleggere l' Oratore da risiedere in Milano; il Tesoriere, o Commissario della Provincia, uffizio triennale, e da essere approvato dal R. Tribunale.

Importantissimo oggetto della pubblica

economia fu sempre quello di regolare la erogazione e maneggio del denaro pubblico, poichè non basta il prescriver le regole, o il determinare in prevenzione la quantità delle spese da farsi; in molte guise potendosi deludere la vigilanza di chi presiede, e particolarmente se si ritrova esso lontano dal luogo dell' amministrazione. Però, come si prescrisse che la Congregazione de' Prefetti presentasse i conti, ossia il *Bilancio consuntivo* al Consiglio generale; così si comandò, che il Consiglio generale ogni anno presentasse al Tribunale del Censo la nomina di sei soggetti, che non fossero della Congregazione dei Prefetti. per esserne eletti due; i quali dovessero essere autorizzati a far l' offizio dei Revisori de' conti, e di Sindacatori della Congregazione de' Prefetti, con facoltà di visitare tutte le scritture e con incarico di ricevere qualunque ricorso, o querela contro l' amministrazione di quell' anno, per farne rapporto al Consiglio generale.

Tali conti con i respettivi rapporti, esami, e giustificazioni debbono ogni anno presentarsi al Tribunale. Così questo abili-

tato dai documenti, possa esaminare il *Bilancio consuntivo* dell' amministrazione scaduta, e possa pubblicare l' *Imposta* per l' anno susseguente.

Questo principio di unire le parti al loro tutto, di concatenarle insieme, onde cospirino nel reciproco loro interesse, formando una specie di parlamento, composto dai civici, dai provinciali, e mercatanti; provvedendo, per mezzo de' Sindaci, di Protettori, e Avvocati alle occorrenze de' più bisognosi; e finalmente regolando l' amministrazione, e la revisione di essa, fu un principio, che regolò tutte le riforme delle altre Città e Provincie non solo, ma anche de' Borghi insigni, o delle Terre separate, ond' è superfluo passare a più minuti dettagli.

Regj Delegati.

§ XIX.

Ma un altro importantissimo oggetto doveva aversi in veduta, cioè il sottoporre, tutte le Provincie e le Comunità alla vigilanza, e perpetua assistenza d' un Tribunale supremo e imparziale, com'è stato

in tutti i tempi considerato opportuno; cioè di Ministri forestieri, che non possedessero nello Stato.

Per rispetto alle Comunità, s'era di già a questo provveduto, con l' instituzione dei Regi Cancellieri de' quali si parlò sopra; ma per le Città si provvide con la destinazione de' *Regi Delegati*. Questi, avendo l' incarico di coprire i Consigli e le Congregazioni delle Città, hanno la facoltà di sospendere qualunque deliberazione, che si prendesse in danno, o svantaggio del pubblico servigio; hanno l' incarico di esaminare il *bilancio preventivo*, preparatorio alle *Imposte*, e di sindacare, unitamente ai Revisori dei conti, l' amministrazione seguita. Così una non interrotta corrispondenza de'Cancellieri, e dei Regi Delegati col Tribunale, assicurò la regolarità, e l' ordine, e l'esattezza nell' amministrazione e nelle successive provvidenze, in proporzione delle eventualità e de' bisogni, tanto delle Comunità, che delle Città dello Stato.

Sentenza dell' Estimo.

§. XX.

Formato finalmente il Piano di tutti i regolamenti conducenti al fine proposto, la Giunta del Censo, (tenuta sempre la via aperta ai reclami, e sentiti replicatamente in contraddittorio giudizio, tanto i Rappresentanti dei Pubblici , che i privati pel loro particolar interesse) passò, come vollero le circostanze d' allora , alla definitiva sentenza , il dì 20 dicembre 1757 e con questa si stabilirono e sentenziarono tutti gli articoli contenziosi , cioè la quantità dell' estimo generale , la qualità delle esenzioni ecclesiastiche e laiche , gli estremi delle tasse personali e mercimoniali ec. In seguito di che , venuta la Sovrana approvazione, si pubblicò l' Editto il dì 29 novembre 1759 , onde il nuovo sistema dovesse cominciare, come infatti cominciò , al gennajo 1760.

Se v' è Editto di Principe , che possa chiamarsi col nome di Legge , egli è certamente questo del Censo . Imperciocchè la Nazione intera la richiese e implorò ; un Tribunale Supremo di Soggetti imparziali

ne fece il Piano, ne comunicò e pubblicò di mano in mano gli articoli; sentì replicatamente i Rappresentanti de' Pubblici, e le occorrenze de' particolari, in concorrenza del Fisco: e, con tutte le formalità e termini legali, passò alla definitiva Sentenza, le quale servì di base e di fondamento alla Legge. Le dodici Tavole non ebbero migliori formalità.

Ma tutto questo lavoro è opera de' mortali, e però non può mai credersi esente da ogni e qualunque mancanza; nonostante è questo del Censo un sistema di Legislazione concatenato, ed in ogni sua parte coerente ai principj di giustizia e di Bene Pubblico, a differenza di tanti Piani, che si spargono per l' Europa, la moltiplicazione de' quali non altro fa che moltiplicare i pentimenti di chi li promove e i danni di quelli, che li soffrono. Contuttociò molti lamenti si udirono sull'articolo delle stime, ed anche per cagione delle corrosioni ed alterazioni de' fiumi e torrenti. Si rimediò in qualche parte ai reclami sulle stime (salva però la prima scritturazione) allorchè gli errori si sono ritrovati manifesti, e si provvide al secondo articolo de' fiumi e

torrenti, con lo stabilire, che ogni dieci anni si eseguisse una visita generale, in cui si verificassero le corrosioni, ed anche le alluvioni; onde i possessori pregiudicati venissero sollevati e liberati dal corrispondente tributo, e fossero posti in censo i terreni accresciuti per le alluvioni. Finalmente ci sono gli errori di fatto, e questi pure di mano in mano debbonsi correggere.

Ma conviene aver sempre presente una cosa, ed è, che l'estimo censuario non è che un segno e non mai una stima contrattabile dei fondi, mentre posti essi in contrattazione, sono ordinariamente valutati tre e quattro volte più di quello, che lo siano nelle tavole del Censo. Per convincersene basti il riflettere, che l' estimo di tutto lo Stato è calcolato ad un capitale di scudi 74 619 683 fruttanti il quattro per cento. Ora se si calcola il doppio per la parte colonica, si vedrà che tutto il frutto del terreno non sarebbe che di sei milioni circa di scudi per anno, destinato al mantenimento di una popolazione mediterranea, che non ha porti onde procacciarsi altronde un sicuro alimento. Ma siccome la popolazione dello Stato è di 1,150,000 anime, così, com-

putati soldi otto al giorno per testa, ossiano scudi due al mese, ognun vede, che vi abbisogna pel suo mantenimento un annuo frutto di ventisette milioni cento e ventimila scudi. Somma ben eccedente più di tre volte l'estimo censuario. Non è per questo, che debbano trascurarsi le correzioni. V' è interessata la Pubblica Causa pel mantenimento del fondo censibile, e la giustizia distributiva richiede, che uno non sia più aggravato dell' altro. Oggetto fondamentale del Censimento è stata la perequazione del carico. Questa massima dee esser presente al Tribunale tutorio. I debiti e gl' ineguali aggravj delle Comunità vi si oppongono principalmente. Chi dirà mai essersi eseguita la perequazione sino a tanto che i possessori, situati in diverse Comunità, ad imposte disuguali son sottoposti? La fatalità de' tempi, le circostaze de' siti, la necessaria moltiplicazione de'Curati, e di prestazioni ecclesiastiche, l' economia ne'passati tempi male amministrata, e molte altre ragioni di un più celere, o più tardo risorgimento, hanno prodotto una tal disuguaglianza nel carico, che nel tempo, in cui una porzione delle Comunità non è carica-

ta che di due soldi, o poco più per ogni scudo di capitale, altre porzioni si veggono aggravate di tre, quattro, e sino dieci ed undici soldi. Anche le Provincie sono, per cagione de'loro debiti, inegualmente caricate; ma la differenza consiste in pochi danari di più, o di meno. Sul riflesso che le Comunità son quelle, che compongono le Provincie, sembra naturale che da esse debba cominciarsi, come di fatti in qualche parte s'è cominciato. Questa, per verità, è la più difficile di tutte le operazioni; perchè è sempre difficile il ritrovar de' compensi, ossia un fondo innocuo a pagar i debiti di esse Comunità e soddisfar a' loro pesi straordinarj, onde ridurle tutte ad una certa eguaglianza, o per meglio dire, ad una minore sproporzione di carico. Accennammo di sopra quanto grandiosa sia la somma de' fondi ecclesiastici esenti. L'esenzione è sempre una grazia per chi la gode; ma è però una vera ingiustizia per la nazione, che per essa soffre un aggravio maggiore. Un progetto su tale articolo è stato fatto da noi, anni sono. Si può con esso arrivare al conguaglio delle Comunità dando il mezzo ad esse onde pagare l' eccesso de' de-

biti e dei pesi comunali. Ottenuto questo, la via si apre facilmente al conguaglio pure delle Provincie; e fatto questo, coll'Imposta universale, accresciuta allora di uno, o due danari all'anno, può senza pena pervenirsi al pagamento anche de' debiti dello Stato. Da un sistema ben concatenato, sopra solide basi costituito, e con altrettanta costanza che diligenza mantenuto e protetto, può sperarsi ogni bene. Ma confessar è d'uopo, che questa perfezione di pubblica economia è ancor lontana. Basta però insistere nella buona strada: cioè nella esatta esecuzione delle leggi stabilite e dei buoni e saggi provvedimenti pel solo fine, a cui tutta questa grand' Opera è stata diretta, e che farà sempre onore all' umano intelletto; cioè alla *perequazione del carico* non solo Regio, ma Provinciale e Comunale.

PARTE TERZA

REGOLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNALE DELEGATO ALL' ESECUZIONE DELLA NUOVA LEGGE CENSUARIA.

Oggetti del Tribunale.

§. I.

Noi abbiamo osservato con quai principj siasi provveduto dalla Giunta censuaria per istabilire in tutto lo Stato la perequazione del tributo: per estirpare dalla radice le sorgenti dei disordini fatalmente introdottisi nella pubblica amministrazione per cagione del non ben concepito sistema a' tempi di Carlo V; e per concatenare le parti dello Stato col respettivo lor tutto, a cui, per natura di posizione, appartener dovevano; cioè le Comunità con le capitali delle Provincie, e le Provincie con lo Stato intero. Abbiamo veduto altresì, che siccome non basta l' impianto di un sistema di amministrazione, per quanto ben concertato esso possa essere, se nel medesimo tempo non

si provvede alla stabile esecuzione e conservazione di esso; così si formarono i legami e le redini con le quali fosse in istato un Tribunale residente in Milano, sotto gli occhi del Governo, d' invigilare sopra ogni e qualunque occorrenza delle Comunità e delle Provincie, per mezzo di regolare corrispondenza con i Cancellieri e con i Regi Delegati; tenendo sempre aperto l'adito a tutti i reclami ed istanze dei particolari.

A questo Tribunale tutorio doveva essere particolarmente a cuore il grande articolo delle esenzioni, onde non solo non si aumentassero illegalmente a pregiudizio del Pubblico; ma sollecitamente si estinguessero per cagione di contratti, di vendite, di fondi esenti, o per morte di persone immuni, o per qualunque altra via: così doveva invigilare onde ne' catastri si eseguissero i trasporti de' fondi da una in altra testa, per cagione di contratto, o di successione; onde, oltre il fondo debitore, apparisse il vero possessore di esso, il quale in grazia del suo possesso, potesse godere nelle Comunità e nelle Provincie di que' diritti, che gli dava la nuova legge: e però si ordinò, che ognuno fosse obbligato a produrre i documenti della sua proprietà di

mano in mano, che ne diveniva proprietario, ed ottenesse il decreto di trasporto in propria testa de' beni nuovamente acquistati. In oltre, alla sua vigilanza doveva esser affidato l' esame dei bilanci consuntivi, ossia delle amministrazioni delle Comunità, delle Provincie e dello Stato, e la formazione delle Imposte d' anno in anno sui rispettivi progetti, che dovevano rassegnarsi ad esso dalle Comunità e dalle Provincie e dallo Stato; e finalmente doveva esso incaricarsi di una perpetua calcolazione delle correzioni per le minorazioni, o accrescimenti dell' estimo, sia per riforma, o variazione delle case di ordinaria abitazione, sia per variazioni de' fondi esenti, sia per qualunque altra accidentalità. Per ciò, oltre la Segretaria e Cancelleria, s' impiantarono tre Uffizi, per mezzo de' quali il Tribunale potesse soddisfare alle gravi importantissime sue incumbenze. Convien ora conoscere questi Uffizi per sempre più penetrare a fondo nel merito di un sistema, per cui l' amministrazione economica di uno Stato, composto di 1492 Comunità, vien regolata con quell' esattezza, chiarezza ed ordine, con cui potrebbe regolarsi la migliore azienda di un patrimonio particolare.

Uffizio de' Trasporti, e delle Esenzioni.

§ II.

E' questo Uffizio coperto da un Capo che si chiama *Deputato*, ed ha sotto di sè alcuni Uffiziali. Le operazioni di questo Ufficio consistono, nell' esame di tutti i fogli e ricorsi per trasporti d' estimo, da testa a testa; cioè l' esame delle giustificazioni ordinate nell' Editto 30 settembre 1752, risguardanti i diversi titoli, per cui uno chiede di essere intestato sopra un dato fondo; tanto per successione *ab intestato*, che per disposizione testamentaria, o per atto fra vivi, o per Decreto di Giudice. Con tale esame è abilitato il Tribunale a conoscere la giustizia del trasporto, onde segnarne il Decreto per l' esecuzione.

Fra questi trasporti, cura particolare si deve avere per quelli, che risguardano le mani morte; non tanto per depurare i registri de' fondi esenti, quanto per tenere mano forte agli acquisti di esse, in conformità del R. Dispaccio de' 30 aprile 1761; e però necessario ne viene un esatto scrutinio de' loro titoli di fondazione, o d'acquisto, delle consolidazioni dell' utile domi-

nio col diretto, seguite, tanto per fatto dell' uomo, quanto per operazioni della legge; degli acquisti fatti del solo diretto dominio de' fondi livellarj; de' cambj, o contratti, ed anche trapassi, dell' esenzione, e surrogazioni nell' enfiteusi. Per facilitazione delle quali operazioni, e per lume del Tribunale, necessario è, che l' Uffizio si tenga in giorno cogli annuali registri della quantità del valor capitale de' beni acquistati dalle mani-morte, distinti parte a parte coi numeri delle mappe, e depurati sopra le tavole dell' Estimo, per identificare ciascun fondo caduto in contravvenzione, contra cui possa effettivamente rivolgersi l' azione fiscale. Altro registro annuale è necessario, comprendente la quantità del valor capitale de' beni consolidati; altro de' beni sopra i quali le mani-morte hanno acquistato il dominio civile, o diretto; altro comprendente i beni dati in enfiteusi; altro contenente la qualità e il valor capitale de' fondi, che passano da mano-morta in mano-morta, da queste in persone laiche, e viceversa; perchè possa vedersi in ciascun anno tutto ciò, che rimane alla pubblica contrattazione. Dai quali

fondi tutti e registri viene facilitata la cognizione dell' importante materia, e posto il Tribunale in situazione di potere con mano sicura stendere le opportune provvidenze e passare alle più accertate deliberazioni.

Custode e tutore il Tribunale de' diritti delle Comunità non solo, ma altresì del fondo censibile di tutto lo Stato, di suo speciale instituto è, il provvedere, che non accada nè pregiudizio, nè diminuzione di esso fondo: e, per conseguenza, intento occhio dee tenere sempre a quelli, che pretendono di rimaner esenti dai carichi; mentre tanto è concedere l' esenzione ad uno, quanto l' obbligare gli altri concittadini a pagar per lui. E poichè la legge e gli ultimi regolamenti danno diritto ad alcuni di esser esenti da' carichi, così a questo Uffizio è appoggiata principalmente l' inspezione dello scrutinio ed esame di tutti i titoli e ragioni, per le quali uno pretende di essere assoluto dal carico. Però l' esame per l' esenzione de' dodici figli è pure messe di questo dipartimento; e siccome questo ha per oggetto di verificare se i beni appartenessero di fatto al pretendente

nove mesi prima della nascita del duodecimo figlio, così deve esso contemplare le compre, le donazioni degli ascendenti, le consolidazioni. i dati in paga, o in dote, gli acquisti per via di testamento, e di legittima successione, i fideicommissi ec., con tutte quelle limitazioni e cautele, che restano espresse nell' Editto 15 luglio 1757. In oltre, dee passarsi alle liquidazioni de' fondi pezzo per pezzo, coi numeri delle mappe; onde, dopo l' esame e Decreto del Tribunale, precisa ne sia l' identificazione. Ma poichè quest' articolo occupa l' attenzione dell' Uffizio e del Tribunale per tutto l' anno per la verificazione della sopravvivenza de' dodici figli per i corrispondenti compensi stabiliti dal sopraddetto Editto 15 luglio: così necessario è tener in giorno un perpetuo registro annuale dei fondi immuni con opportune annotazioni, rispetto alla variazione contingibile sopra le teste, o sopra i beni. Nell' istessa maniera altro registro dee farsi degli esenti di campagna, non solo per rispetto a' fondi, quanto per la tassa personale e mercimoniale; onde, accertate le tabelle triennali, possa il Tribunale servirsene, perchè s'eseguiscano le do-

vute compense, tra le Comunità, le Provincie e lo Stato.

Ma ciò che più occupa ed esercita la diligenza di questo dipartimento sono le esenzioni ecclesiastiche e privilegiate, le compense livellarie, le congrue parrocchiali, e le altre materie benefiziarie, sopra le quali dee con esattezza far le parti del Fisco in favore del pubblico patrimonio censibile. Conviene perciò procedere con molta avvedutezza, per accertare le notizie, per passar all' esame di tutte le giustificazioni che si producono nell' Uffizio. Molto maggiori e più minute avvertenze richiede la liquidazione delle congrue parrocchiali, le quali in virtù del concordato con Roma, debbono essere non solo *alimentarie*, ma *conciliarie*. Penoso è certamente lo scrutinio sopra le diverse partite delle notificazioni fatte dai rispettivi Parrochi, e nullameno la purificazione de' rispettivi possessi, in esecuzione del R. Dispaccio 3 marzo 1763; e per rispetto alla liquidazione de' Luoghi Pii, che sono veri Ospitali, inesivamente al Sovrano comando, emanato con altro R. Dispaccio della medesima data.

Uffizio de' riparti comunali.

§. III.

Lo scrutinio però di tutta la pubblica economia, cioè l'Amministrazione de' Pubblici dello Stato, si fa per mezzo dell'Uffizio, detto de' *Riparti Comunali*, in cui vi è un Deputato ed alcuni Uffiziali. Le operazioni in due classi dividonsi, cioè in ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie consistono nel formare d'anno in anno il riparto del carico regio, consistente nella *Diaria*, *Diarietta* e *Mensuale*, che serve di base all'*Imposta universale* dello Stato; il qual Riparto si proporziona col fondo censibile, che o cresce, o diminuisce, in proporzione della maggiore, o minore somma delle esenzioni. Questo fa strada all'*Imposta universale* de' XIII Pubblici, componenti la Congregazione dello Stato, a'quali resta individuata la somma del tributo, in proporzione del respettivo fondo censibile.

Poichè, oltre il carico regio, ogni Provincia e ciascheduna Comunità dello Stato ha i suoi carichi particolari procedenti da'debiti e dalle spese, che annualmente corro-

no a ciaschedun Pubblico; così nelle Imposte *provinciali* vi si aggiungono tutte le spese particolari ad essi legittimamente incumbenti, e col medesimo metodo si procede per tutte le altre Comunità dello Stato.

Per procedere accertatamente in un dettaglio così minuto, si obbligano tutti i Pubblici a presentare un porgetto delle spese dell' anno avvenire, ed esaminato questo e decretato, si pubblica, ad universale notizia, e si chiama *Bilancio preventivo*. In capo dell' anno poi ciaschedun Pubblico presenta al Tribunale la nota precisa delle spese e de' rediti, la quale essendo liquidata, forma quello che si chiama *Bilancio consuntivo*.

Tutti questi esami sono dello speciale instituto di quest' Uffizio, e per mezzo di esso le osservazioni debbono riuscir così chiare e distinte, che per tutto lo Stato di Milano non può da chi si sia arbitrarsi della minima spesa, senza cognizione del Tribunale. Cento cinquantasette Cancellieri dipendenti dal Tribunale e sparsi per tutto lo Stato, debbono invigilare all' esecuzione degli ordini. Gli esattori non possono esi-

gere niente di più di quello che porta il *quinternetto*, ossia nota, che viene ad essi consegnata dal Cancelliere; e questo non è valido, se non è relativo agli ordini del Tribunale. Gli esattori pagano tutte le spese delle rispettive Comunità; ma i mandati non sono attendibili, se non sono sottoscritti dal Cancelliere e dai Deputati dell' Estimo, e questi non hanno facoltà di sottoscrivere mandati, se non di quelle spese, delle quali n' è inteso prima il Convocato generale, e che sieno poi state confermate con Decreto del Tribunale. Questo Uffizio, a cui è appoggiato lo scrutinio ed esame dei bilanci consuntivi, ossia di tutte le spese fatte dalle Comunità e dalle Provincie, è, come ognun vede, la vera *controlorìa* dello Stato; tanto più naturale e opportuna, quanto che in esso Uffizio ritrovansi tutti i documenti necessarj a riconoscere in un momento lo stato e i bisogni di ciaschedun pubblico, ed a riscontrare gli ordini, i decreti, e le imposte antecedenti, onde facilmente verificare ogni partita. Assicurato il metodo, con cui deve uscire il danaro dalle casse provinciali e comunali, cioè unicamente per mezzo de' mandati firmati da

tre Prefetti e dal R. Delegato nella Città, e nelle Comunità dai Deputati e dal Cancelliere, sembra anche provveduto bastantemente allo scrutinio di tutte le spese; mentre, tanto nella Città, che nelle Comunità ci sono i *Revisori de' conti*, e l'obbligo di rendere intesi i rispettivi corpi comunitativi e civici, ne' quali ognuno ha diritto di reclamare, se ritrova eccesso, o arbitrio in esse spese: poi ci è l'esame e la controlorìa, che si fa in questo Uffizio: e così sembra provveduto all' interesse della pubblica amministrazione. Con la medesima esattezza devesi procedere da questo Uffizio per l'esame delle tasse del personale e del mercimonio: onde non s' introduca abuso, o nell' una, o nell' altra di queste classi, e quindi il Tribunale possa ritrovarsi in istato di sollevare, quand' è l'opportunità, tanto il personalista, che il mercimoniante, in proporzione della prosperità ed aumento nelle rendite comunali, alle quali deesi perpetuamente tener l'occhio perchè con l'economia, col pagamento de' debiti, con utili contratti nelle vendite de' fondi possano prosperare, come infatti è accaduto, a vantaggio del popolo e de' possessori.

L'occupazione di quest' Uffizio è grande, e deve perciò essere incessante e non interrotta, o contaminata.

Le operazioni straordinarie di detto Uffizio poi consistono nelle relazioni ed informazioni sopra i diversi casi particolari, che il Tribunale di giorno in giorno gli va rimettendo per lume delle deliberazioni, che giornalmente debbono farsi in proporzione de' bisogni delle Comunità, delle eventualità che succedono, e delle azioni attive, o passive dei particolari verso le suddette Comunità.

Uffizio di prima e seconda Stazione.

§. IV.

Ma poichè non basterebbe lo scrutinio e l'esame de' trasporti e delle esenzioni per le liquidazioni della legittima competenza e per la regola e metodo, onde provvedere sollecitamente ai bisogni delle Comunità e dello Stato, ed alla sicurezza de' respettivi bilanci tanto preventivi, che consuntivi, se non si mantenesse una regolare e giornaliera scrittura, che assicurasse non solo le variazioni del fondo censibile in genera-

le, ma quello ancora dei fondi particolari, onde in ciascheduna Comunità appariscano i veri debitori dell' Estimo; così a questa incumbenza è destinato l' Uffizio, che si chiama *di prima e seconda Stazione*, composto da tre Periti, o Ingegneri, da' Geometri, Computisti, Scrittori e Disegnatori, ed altri Uffiziali.

L' eseguire i trasporti d' intestazione, per tenere in giorno la Scrittura dell'Estimo, ed i respettivi debitori del carico, è un' operazione delle più laboriose, perchè talvolta un solo Decreto comprende più di mille partite, onde conviene girare la scrittura di più Comuni, e talvolta per un solo trasporto non è sufficiente l' impiego continuo di due soggetti per più mesi.

Questa difficoltà ha ritardato la formazione del catastro ordinato dalla Giunta passata: merita perciò una particolar providenza.

Debito di questo Uffizio è il tener in giorno ancora l' estimo censibile ed esente; imperciocchè fra le mutazioni de' Possessori vi sono varie partite de' beni Ecclesiastici, registrati nel catastro de' beni esenti,

che passano talvolta in possessori laici; e però fa duopo, oltre la girata su i libri di trasporto, tener un giornale delle risultanze, sia per minorazione, sia per accrescimento d' Estimo; ed in oltre un registro de' possessori, perchè sollecitamente appariscano le partite delle quali render intesi i rispettivi Cancellieri per norma delle Imposte comunali.

L' eseguire le correzioni per minorazioni o accrescimenti d' estimo, che il Tribunale dopo il necessario esame ha decretati, è un' operazione di non minor importanza per il giro della scrittura, onde sapere il giorno, quanto, ed a qual possessore venga l' Estimo minorato, o accresciuto. Tali correzioni si eseguiscono pure su i libri contenenti il debito e credito di ciascheduna Comunità; poi sopra quelli di ciascheduna provincia, d' onde ne risulta, in registro a parte, il debito, o credito dell'estimo totale dello Stato, che serve di regola alle Imposte. Col medesimo metodo si eseguiscono le contrapposizioni agli esenti per causa de' XII figli e per i livelli ecclesiastici esenti.

La riforma annuale del Ruolo delle

case di ordinaria abitazione, a norma dell' Editto 22 dicembre 1755, è pure un' operazione importante; perchè l' alterazione del registro, in proporzione dei Decreti del Tribunale, porta dispendio di tempo per formare giustamente le somme residuate, o accresciute in ciascheduna Comunità e Provincia, necessarie per fare i nuovi compartimenti e sommarj, da trasmettersi alle Provincie per regola delle Imposte.

Come l' oggetto di mantenere il fondo censibile porta la necessità dell' esame delle linee confinali, e delle variazioni, che succedono per cagione di fiumi e di torrenti; così debito di quest' Uffizio è la riforma delle mappe in correlazione delle visite, che di quando in quando al Tribunale conviene di far eseguire; in prevenzione ancora della visita decennale, ordinata dalla nuova legge. E poichè il tempo, l' uso continuo, e le inevitabili eventualità fanno, che molte mappe divengano logore ed inservibili, e talvolta ancora si perdano, così è necessario un continuo e non interrotto lavoro dei disegnatori per rinnovarle.

Si mancherebbe alla verità, se si di-

cesse che in quest'Uffizio si vada giornalmente eseguendo quanto si rende necessario alla perfezione dell' opera ; mentre, oltre la mancanza dei Trasporti e del Catastro , rimane indietro l' adattamento delle scritture di alcune Comunità aggregate , o disgregate, dal compartimento territoriale , fin dall'anno 1757; perlaqualcosa converrebbe rinnovare tutta la numerazione de'pezzi acciò fosse progressiva per ciascun Comune , e correlativa alle mappe ; e rinnovar le tavole , catastri e libri di trasporti , per unire tutte le partite necessarie; non essendovi per dette Comunità , che una scrittura informe e confusa di più partite ad un sol possessore , non perfettamente corrispondenti alle partite totali . Sin del 1768 s'era formato un Progetto , con cui supplirsi facilmente alle intestazioni ed al Catastro , con la divisione per Provincie. In qualche altro tempo, si ritroverà forse più necessario.

Archivio .

§. V.

Oltre questi uffizj , v' è l' Archivio , in cui tutte le scritture giustificanti non solo l' Estimo universale e particolare, ma anco-

ra i titoli e le competenze di ciaschedun possessore sono raccolte; e dove i fondamenti ritrovansi di questa grande opera, che di lume servono in ogni occorrenza a tutto ciò, che concerne gl'interessi di tutto lo Stato.

Queste sono le ruote, con le quali questa macchina si conduce; altrettanto dettagliate, che semplici, e che costituiscono un sistema, il quale, togliendo l'arbitrio dell'uomo nell'imposizioue de' carichi, e nell'amministrazione delle pubbliche rendite, assicura l'esercizio della Giustizia distributiva, e forma un'Epoca gloriosa nel Regno della Sovrana Madre dei Popoli.

Conseguenze felici e Conclusione.

§. VI.

Dalla precedente dichiarazione del metodo con cui si regola ed agisce la macchina del Censimento, ben facilmente può traspirare l'esattezza e la perfezione, colle quali l'economia di uno Stato intero, comprendente 1492 Comunità, e un milione e cento trenta mila persone, in dettaglio sino alla più minuta partita s'amministri e si regga; non altrimenti che se di una privata famiglia e di una particolare domestica

azienda si trattasse. L'agire immediatamente come padre e tutore del suo Popolo per la giusta esazione ed amministrazione del pubblico patrimonio, è stato un oggetto comune a tutti i Principi, ed in tutti i tempi da Dario in Persia, e dai Romani in poi, fino a' giorni nostri tentato; ma per esperienza propria, e per confessione di tutti quelli che hanno potuto esaminare e comprendere il merito di quest' opera, in nessun luogo fuori che in Milano s' è fino da ora con verità potuto ottenere. Ma si ottenne ancora di più, cioè un incoraggiamento grandissimo per l'agricoltura, il che ordinariamente sfugge dall' occhio degli osservatori comuni. Questo incoraggiamento consiste non solo nella sicurezza della giustizia, nel pagamento della vera e reale quotizzazione del tributo; ma altresì nella provvida agevolezza, per cui i miglioramenti delle terre, sia per nuova coltura delle incolte, sia per nuove piantagioni di gelsi ed altre utili piante, sono esenti da ogni aumento di censo: cosicchè quel terreno, ch'è stato posto in estimo come *incolto*, e però aggravato da minima tenue porzione di carico, divenendo colto e fruttifero, seguita a pagare, senza aumento alcuno, il

medesimo carico di prima. All' incontro, que' terreni, i quali, al tempo della stima, si sono ritrovati colti, se mai per incuria, o per negligenza divengono di peggior condizione, rimangono, senza diminuzione alcuna, sotto il medesimo tributo. Così con una operazione sola si punisce l' inerzia e si premia l' industria; il che è stato sempre presso i Politici un problema di difficile soluzione. Quanto abbia prodotto di bene questo sistema è incredibile. Nel solo Lodigiano a' tempi della generale stima si sono trovate incolte pertiche circa 23m., ed ora non ve ne saranno cento. Infatti nel 1733 si numerarono, secondo la relazione del Notajo Masera, caselli, ossiano *bergamine* ove il formaggio si fabbrica, n. 197; nel 1767 se ne sono contate n. 236, ognuna delle quali comprende vacche circa 120, fabbrica forme grandi di formaggio 290 circa. Sicchè da quel tempo in qua sono aumentati caselli n. 39 nel Lodigiano, ossiano vacche n. 4,680, e formaggi num. 11,310, i quali nella Provincia formano un ingresso intorno a lir. 848,250. Così in tutte le Città le case sono raddoppiate,

perchè in questa classe l'alzamento ed ingrandimento non porta aumento di tassa.

Si dovrebbe ora dimostrare gli effetti prodotti da tale nuovo sistema; ma troppo esteso argomento, e forse troppo inutile lavoro sarebbe questo. La natura degli uomini è intollerante, e lo spirito umano troppo impaziente nel freddo ed imparziale esame delle cose stabilite, crede di non essere attivo, se non si occupa nella pretensione di migliorare, o di riformare. Vuolsi però addurre due soli fatti. La Giunta Neri esaminò con tutta la previsione quanto dalle Comunità e Provincie si fosse esatto negli anni 1747, 1748, 1749; e ritrovò una somma di 11,349,139. 19. 9 di lire: la qual somma può considerarsi, come l'annuo canone, perchè furono da essa escluse tutte le spese straordinarie. Ora dee sapersi che nel 1763 l'imposta delle spese ordinarie fu di lir. 8,532,754, 5; nel 1767 di lir. 8,417,873. 14. 3. Questa è una diminuzione di quasi tre milioni di lire.

Il secondo fatto è nell'aumento della popolazione. Questa è di 1,130,000 anime. Qual fosse nel secolo passato s'è veduto nella prima parte; ma per le esat-

te diligenze del Magistrato camerale nel 1749 non si trovò nè pure di 900,000. La popolazione attuale eccede dunque sopra tutte le misure de' calcoli della Economia politica: mentre, se si danno al più persone 850 per una lega quadrata, computate leghe 25 al grado; in un miglio quadrato, di miglia 60 al grado, saranno persone 354. Ora il Milanese è di Pertiche 11,385,121; e, computato il miglio a pertiche quadrate 4868, l' area dello Stato, non computate strade, laghi, fiumi ec., sarà di miglia quadrate 2338, che porterebbero persone 827,652, cioè 302,348 persone di meno di quelle che esistono in fatti. Onde, computata un' area abbondante di miglia 3000 quadrate, benchè certamente tante non sono, si ritroveranno persone 377 per ogni miglio quadrato; e così sempre superiore ai comuni computi della possibile popolazione, lontana dalle Regie Capitali, e dai Porti di mare, ne' quali luoghi si condensano le ricchezze dei Regni.

Da questi due soli fatti si può agevolmente comprendere quali e quanti siano stati i beni prodotti dal nuovo Sistema del Censimento di Milano.

FINE.

ANNUNCIO TIPOGRAFICO.

Con manifesto del giorno 30 settembre 1813 abbiamo annunciato al Pubblico una RACCOLTA DI NOVELLIERI ITALIANI, divisa in 26 volumi in 16 grande di nuova forma, coi rispettivi Ritratti degli Autori; ogni quaranta giorni abbiamo fin d'allora promesso un volume di tale Raccolta; coerenti all'assuntoci impegno diamo la nota degli Autori finora pubblicati, e del prezzo d'associazione dei medesimi.

Numero della Raccolta.	*Autori e volumi già pubblicati*		
1 al 9	MATTEO BANDELLO.	L. 23	52
10	GIROLAMO PARABOSCO.	» 2	20
11	SEBASTIANO ERIZZO.	» 2	70
12	ASCANIO DE' MORI.	» 1	80

Novelle di Autori fiorentini vol. 1 contenente:

13	GRASSO LEGNAJUOLO. LUIGI PULCI. NICCOLO' MACHIAVELLI. LUIGI ALAMANNI. AGNOLO FIRENZUOLA. ANTON FRANCESCO DONI. SALVUCCIO SALVUCCI. LORENZO MAGALOTTI. MONSIGNOR GIO. BOTTARI.	» 2	95

Novelle di Autori Senesi, 2 volumi, cioè:

14 - 15	*Volume primo* GENTILE SERMINI. PIETRO FORTINI. *Volume secondo* M. BERNARDO ILICINI. M. GIUSTINIANO NELLI. SCIPIONE BARGAGLI ALESSANDRO SOZZINI. ALESSANDRO M. BANDIERA.	» 5	30

Autori che si pubblicheranno fra pochi giorni

16 - 17 SER GIOVANNI FIORENTINO.
18 - 19 ANTON FRANCESCO GRAZZINI, detto il LASCA.

Autori che mancano a compire la Raccolta

FRANCO SACCHETTI, volumi tre.
GIOVANNI BOCCACCIO, volumi quattro.

L'accoglimento favorevole che ha trovato presso il colto Pubblico questa nostra fortunata impresa, ci anima ad ultimarla con tutto quell'impegno che per noi è suscettibile, quindi lasciando al giudizio dei nostri cortesi Associati il merito letterario con cui è eseguita la Raccolta stessa, avvertiamo il Pubblico che per il *Boccaccio* si sta fondendo un carattere, di cui si sono fatti appositamente anche i punzoni e le matrici. Così dal canto nostro faremo ogni sforzo onde meritarci l'eguale accoglienza per altra impresa non meno rilevante che stiamo meditando da qualche tempo, e della quale pubblicheremo il Prospetto allorchè avremo sotto i Torchi gli ultimi volumi della presente Raccolta.

Il prezzo d'associazione è regolato a dieci centesimi ogni 16 pagine, dandosi *gratis* ai signori Associati tanto i varj Ritratti degli Autori, che le legature in *brochure*.

Milano. Dalla Tipografia di Giovanni Silvestri agli Scalini del Duomo, N. 994.

MEMORIA

INTORNO AL CENSIMENTO

DELLO STATO DI MILANO

PUBBLICATO NEL MDCCLX

E DELLA SUCCESSIVA SUA APPLICAZIONE

NEL MDCCLXXXV

A QUELLO DI MANTOVA

MANTOVA

DALLA TIPOGRAFIA VIRGILIANA

MDCCCXXIII.